

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 12^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2801

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2801

Art. 1.

1.1

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere l'articolo.

1.2

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, 8 con il seguente:

«Art. 1 – 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera *f*) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente, la revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e in-

formazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto

a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».

1.3

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 con il seguente:

«Art. 1. – 1. la presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipo-

tesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un

determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. la presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. l'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. l'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque

momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. la dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. la dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. la dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. l'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. l'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche

e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. la dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

1.4

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle si-

tuazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psichica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.5

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle si-

tuazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo».

1.6

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle si-

tuazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psichica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una complicità o di un evento».

1.7

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il secondo grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora

sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.8

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Consenso informato) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il primo grado di parentela. In caso di

soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.9

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il quarto grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.10

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.11

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato in modo esplicito dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.12

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato separatamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto Incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.13

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato o dal soggetto interessato o dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.14

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato scelto un amministratore e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.15

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.16

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.17

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.18

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario o di carattere strettamente personale, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.19

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere socio-sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, riabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.20

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso, pur se personale, è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.21

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato solo dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.22

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.23

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.24

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.25

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.26

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.27

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.28

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.29

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.30

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso al trattamento del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.31

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.32

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.33

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.34

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato, in modo chiaro, netto ed inequivocabile dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.35

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo chiaro e netto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.36

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo chiaro dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.37

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo netto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.38

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2: L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. lo caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo inequivocabile dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.39

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.40

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.41

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o il minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.42

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore, nonché le sue necessità. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.43

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.44

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.45

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.46

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.47

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e motoria del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.48

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psichica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.49

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.50

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore, in relazione al contesto sociale in cui lo stesso vive.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.51

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore, in relazione al suo ambiente sociale.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.52

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.53

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.54

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psichica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori e interdetti, il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.55

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituita all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualorà sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti e inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.56

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. fu caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.57

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti inabilitati o altrimenti illecipaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.58

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.59

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.60

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.61

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.62

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è in ogni caso tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.63

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.64

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.65

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.66

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le Informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.67

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.68

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo la salvaguardia della salute collettiva.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.69

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente, valutata nell'ottica del benessere collettivo del suo ambiente sociale.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.70

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.71

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il

consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico curante, informato della revoca, non può opporsi alla scelta del paziente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.72

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). - 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal sog-

getto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico curante deve opporsi alla scelta del paziente qualora ravvisi gravi criticità per la salute del paziente derivante dalla revoca dello stesso. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.73

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque

momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare nella scelta della revoca. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.74

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque

momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare o una persona di sua fiducia per determinare se revocare o meno il consenso. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.75

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il secondo grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto. incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.76

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di

consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il primo grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.77

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il terzo grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.78

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il quarto grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.79

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile

circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.80

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e 'paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata dal medico curante nella cartella clinica del paziente.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un'amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.81

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) - 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, progno si, scopo e natura del trattamento sanitario propo-

sto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata elettronicamente nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.82

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.83

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, progno si, scopo e natura del trattamento sanitario propo-

sto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 55 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.84

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 50 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.85

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 45 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.86

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 40 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.87

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 35 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.88

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto Interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 30 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.89

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Patti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 25 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.90

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 20 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.91

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 15 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.92

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 10 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.93

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 5 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.94

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto o inabilitato, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.95

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso è prestato dal tutore che sottoscrive il documento.

In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.96

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile

circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le Informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso viene espresso, *in primis*, dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.97

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile

circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il terzo grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.98

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.99

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.100

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile

circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.101

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario o meno è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile

circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.102

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.103

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni procedura sanitaria è effettuata previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.104

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e implicito nonché attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.105

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso nonché attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.106

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.107

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo volontario e consenziente.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.108

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo non forzato e soprattutto libero.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.109

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito del paziente prestato in modo gratuito e pienamente consenziente.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.110

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso scritto della persona informata.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.111

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso scritto della persona sottoposta al trattamento.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.112

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito, reso anche oralmente con forme di videoregistrazione del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.113

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato.

2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.114

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è garantita solo successivamente all'invio di corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.115

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da informazioni rese dal medico al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.116

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al malato in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.117

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera non nebulosa circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.118

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera chiara e limpida circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.119

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera chiara circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore 'è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.120

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera intellegibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.121

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). - 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile e per niente vaga circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.122

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa la diagnosi.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di

consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.123

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa la diagnosi e la prognosi.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psichica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.124

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa la diagnosi e la prognosi, nonché lo scopo del trattamento sanitario proposto.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque

momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psichica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.125

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.126

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.127

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal sog-

getto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psichica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.128

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici prospettabili dal rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresen-

tanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.129

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, rischi prospettabili dal rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento scritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.130

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, ed eventuali effetti collaterali derivanti dal rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.131

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le alternative al rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.132

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, progno si, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze positive e negative del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.133

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi inerenti alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.134

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.135

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza solida costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo, come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.136

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi grazie alla relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.137

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno del rapporto trasparente tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.138

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.139

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente deve sfociare obbligatoriamente in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per «il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.140

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.141

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato obbligatoriamente dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.142

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato, anche elettronicamente, dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.143

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente in modo leggibile, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.144

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente in modo chiaro e inequivoco, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dal-

l'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.145

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente in persona o da soggetto da lui delegato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dal-

l'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.146

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento, anche elettronico, di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dal-

l'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.147

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa necessariamente parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dal-

l'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.148

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa documento necessario alla corretta compilazione della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dal-

l'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.149

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica elettronica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dal-

l'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.150

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del malato di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dal-

l'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.151

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente, in casi specifici, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.152

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente, in casi specifici stabiliti dalla legge, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.153

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Bianconi, Aiello, Formigoni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto, solo in momenti particolari, le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministra-

tore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.154

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministra-

tore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.155

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministra-

tore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.156

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in parte, solo in casi particolari stabiliti dalla legge, le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal sog-

getto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.157

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo la facoltà del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal sog-

getto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.158

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni di carattere strettamente personale. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal sog-

getto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psichica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.159

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella che deve essere consegnata al termine della prestazione.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di mi-

nore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.160

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal sog-

getto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. n consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.161

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministra-

tore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.162

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresen-

tanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicità o di un evento acuto».

1.163

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato, ma solo parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.164

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Consenso informato*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato, solo parzialmente, tranne che nei casi stabiliti per legge. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.165

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Patti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso o il diniego può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.166

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento non può essere mai revocato, neanche parzialmente.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dal-

l'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.167

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). - 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche quando sussistono gravi danni ipotetici per la salute umana. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dal-

l'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.168

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). - 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, a seconda dei casi. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dal-

l'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.169

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, secondo quanto disposto dalle prescrizioni di legge nelle singole ipotesi. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'ammini-

stratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del oggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.170

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, sempre che tale scelta non comporti delle gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.171

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, sempre che sussistano le condizioni minime per garantire la sopravvivenza dell'individuo. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresen-

tanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.172

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico deve essere informato della revoca. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresen-

tanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.173

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico deve essere informato della revoca e può opporsi alla stessa per comprovati motivi legati alla salute del paziente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministra-

tore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.174

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). - 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresen-

tanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.175

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato

è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente».

1.176

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato). – 1. 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore».

1.177

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applicano le cure necessarie per la sopravvivenza del cittadino.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.178

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.179

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.180

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.***1.181**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.182

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.183

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi

delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.184

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazioni gravi, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del ri-

spetto; della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.185

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.186

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia opportuno ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.187

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti te-

rapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.188

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere l'avallo del paziente, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.189

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.190

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti te-

rapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.191

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti non sussiste nel caso in cui i soggetti dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.192

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi esprimano la volontà di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.193

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale paramedico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti te-

rapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.194

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.195

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di garantire il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.196

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti te-

rapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.197

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.198

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il relativo consenso a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.199

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente al trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti te-

rapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.200

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente al trattamento sanitario ricevuto o loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.201

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.202

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.203

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.204

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori secondo coscienza, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.205

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.206

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.***1.207**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.208

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.209

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso dell'interessato.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.***1.210**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.211

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.212

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo adulto ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.***1.213**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.214

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.215

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.***1.216**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale coinvolto nella cura, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.217

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.218

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.***1.219**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.220

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.221

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.222

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.223

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.***1.224**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.225

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.226

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte

del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.227

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.228

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche innovative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n.145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.229

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto».

1.230

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). - 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace».

1.231

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.232

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte

del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.233

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.234

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.***1.235**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). - 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

1.236

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.237

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti te-

rapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

1.238

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.239

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.240

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.241

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.242

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.243

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.244

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. 5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.245

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente o meno.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.246

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.247

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore della morte sia il paziente o un soggetto estraneo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.248

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore spirituale o materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.249

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.250

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 il consenso in qualsiasi forma espresso».

1.251

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso implicito e non equivoco».

1.252

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.253

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.254

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.255

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.256

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.257

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.258

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.259

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.260

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.261

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.262

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.263

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.264

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.265

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.266

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.267

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la mette in atto o la induce, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.268

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.269

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.270

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un individuo, allo scopo di eliminarne i dolori, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.271

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.272

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, ossia quella azione volta a procurare la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.273

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.274

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.275

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.276

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto al suicidio, inteso come ratto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.277

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.278

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.279

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.280

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Chiunque può fornire aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.281

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.282

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.283

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

3. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

4. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.284

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

1.285

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso Informato*). – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

1.286

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

4. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.287

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1.288

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1.289

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1.290

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1.291

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1.292

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.293

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).

– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.293a

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).

– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.294

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.295

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.296

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.297

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia con-

senziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.298

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.299

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.300

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.301

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

3. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

4. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.302

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche

se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

3. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

4. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.303

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.304

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto,

benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica».

1.305

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) –
1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

3. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.306

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica».

1.307

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.308

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.309

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.310

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di

un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

1.311

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.312

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di lenire i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

1.313

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) – 1 È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto interessato».

1.314

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

1.315

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) – 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole».

1.316

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.***1.317**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2.***1.318**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 3.***1.319**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.***1.320**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.*

1.321

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.

1.322

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

1.323

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che fautore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.324

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.325

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia con-

senziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.326

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.327

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.328

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
— 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.329

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

1.330

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
— 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

1.331

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

1.332

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. — 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è

vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

1.333

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

1.334

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del ri-

spetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

7. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.335

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.336

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.337

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.338

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi

delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.339

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.340

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia con-

senziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.341

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
— 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.342

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
— 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.343

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).

– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.344

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).

– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.345

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.346

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito).

– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.347

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.348

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.349

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostltuire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.350

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.351

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*).
- *1.* È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.352

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*).
- *1.* L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche

se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.353

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.354

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consentiente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.355

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.356

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.357

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.358

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata

anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.359

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.360

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.361

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

7. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.362

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti te-

rapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.363

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.364

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.365

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.366

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.367

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.368

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.369

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.370

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia con-

senziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.371

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
- 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

1.372

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
- 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

1.373

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
- 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua

stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

1.374

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

1.375

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

1.376

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

1.377

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

7. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

1.378

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

1.379

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

1.380

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

1.381

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

1.382

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

1.383

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.384

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

1.385

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.386

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

1.387

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere il comma 1.

1.388

MALAN

Sopprimere il comma 1.

1.389

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.390

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

I-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

I-ter. I soggetti di cui al comma 1, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.391

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.392

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.393

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.394

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative, l'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.395

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.396

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: informazione e consenso.

1.397

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.398

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.399

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

1.400

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

1.401

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIÒ, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

1.402

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative».

1.403

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto della dignità della persona e».

1.404

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.405

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 e della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea».

1.406

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,».

1.407

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,».

1.408

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1 sostituire le parole: «Nel rispetto dei principi di cui agli», *con le parole:* «In attuazione degli».

1.409

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel rispetto» *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* «tenendo conto dei principi di cui agli articoli

2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente. La revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche corre late è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicando lo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio 4 dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le mo-

dalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1.410

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel rispetto fino alla fine dell'articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12 fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della colletti-

vità e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa incarico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia. 3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole;

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica. 8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno va-

lore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1.411

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel rispetto», fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera *f)* del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile

circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospetta bili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. l'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente. La revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. la dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. la dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. la revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. la dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o

aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendo la nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1.412

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta ai sensi degli articoli 575,579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma

4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

1.413

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.414

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla

morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.415

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «dei principi di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.416

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.417

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.418

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.419

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.420

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire e parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.421

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del prin-

cipio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.422

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.423

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.424

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.425

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.426

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dai concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.427

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.428

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.429

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «dei principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.430

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.431

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, dei dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.432

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.433

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.434

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.435

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.436

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.437

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.438

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.439

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.440

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute

come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.441

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.442

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.443

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.444

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.445

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.446

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.447

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, dei dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.448

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.449

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.450

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.451

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.452

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.453

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.454

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.455

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale della dignità

della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.456

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela della Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.457

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.458

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.459

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di

uguaglianza, della tutela della salute individuale tutela della Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.460

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico dalla gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3.

1.461

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.462

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.463

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza,

del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.464

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.465

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.466

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.467

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del

principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.468

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.469

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.470

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.471

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità

della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.472

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.473

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.474

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.475

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute

come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.476

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.477

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.478

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.479

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.480

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.481

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.482

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.483

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.484

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.485

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.486

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.487

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.488

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.489

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.490

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.491

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.492

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.493

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.494

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.495

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.496

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio dalla libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.497

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.498

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.499

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.500

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio dalla libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.501

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.502

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.503

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.504

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: della tutela della salute individuale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.505

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.506

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.507

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.508

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.509

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.510

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.511

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.512

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.513

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.514

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, dalla tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.515

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.516

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «dal principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.517

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.518

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dai concepimento fino alla

morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.519

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati da Ila Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.520

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.521

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.522

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela

della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuita delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.523

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.524

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.525

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.526

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.527

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.528

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.529

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.530

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, dei dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.531

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.532

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.533

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà persona tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.534

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.535

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.536

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.537

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse

collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.538

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.539

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.540

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.541

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.542

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.543

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.544

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.545

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1 sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.546

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.547

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.548

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.549

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.550

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.551

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.552

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.553

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.554

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.555

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.556

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.557

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.558

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.559

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.560

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.561

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.562

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.563

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.564

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.565

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.566

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.567

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.568

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.569

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.570

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.571

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.572

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.573

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.574

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.575

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.576

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.577

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.578

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.579

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.580

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.581

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIÒ, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute Individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.582

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIÒ, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.583

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIÒ, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.584

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIÒ, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.585

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gravità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.586

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gravità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà pedonale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.587

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.588

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.589

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli v e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.590

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.591

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3,

1.592

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.593

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.594

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.595

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.596

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.597

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.598

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.599

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.600

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.601

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.602

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.603

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.604

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.605

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.606

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.607

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.608

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.609

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.610

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.611

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.612

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.613

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della

salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.614

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.615

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.616

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.617

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della di-

gnità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.618

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.619

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.620

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.621

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.622

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.623

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.624

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.625

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.626

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.627

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.628

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.629

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.630

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza,

della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.631

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.632

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.633

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.634

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

AL comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.635

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.636

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.637

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: la dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione,.

1.638

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.639

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.640

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.641

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.642

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.643

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.644

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.645

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.646

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».

1.647

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.648

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutelati dalla Costituzione».

1.649

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.650

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come Interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.651

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.652

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.653

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.654

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.655

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.656

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.657

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuate, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.658

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute

come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale, tutelati dalla Costituzione».

1.659

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.660

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.661

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.662

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «dalla tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale, tutelati dalla Costituzione».

1.663

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.664

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.665

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.666

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.667

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute

come interesse collettivo, della dignità della persona umana, dei principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.668

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.669

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.670

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

1.671

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione.»

1.672

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.673

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.674

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.675

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.676

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute in-

dividuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.677

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.678

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.679

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.680

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.681

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.682

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.683

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.684

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuate, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.685

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.686

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.687

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».

1.688

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.689

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.690

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.691

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.692

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.693

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.694

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.695

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.696

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.697

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.698

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.699

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.700

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.701

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela dalla vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.702

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.703

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.704

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuate, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.705

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.706

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.707

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.708

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio deità libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.709

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza,

della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.710

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.711

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.712

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.713

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1 sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.714

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.715

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.716

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.717

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.718

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della

vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.719

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.720

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.721

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.722

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.723

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.724

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.725

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.726

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.727

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.728

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.729

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuate, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.730

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.731

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.732

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.733

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.734

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.735

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.736

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute

come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.737

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.738

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.739

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.740

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.741

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.742

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.743

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.744

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.745

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come

interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.746

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.747

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.748

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.749

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.750

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.751

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.752

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.753

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.754

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.755

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale; del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.756

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.757

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.758

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute in-

dividuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.759

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.760

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.761

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.762

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti:* «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.763

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.764

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.765

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.766

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.767

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.768

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.769

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.770

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.771

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.772

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.773

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.774

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.775

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della dignità della persona umana, dei principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.776

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.777

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.778

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, dei principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.779

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.780

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.781

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettiva, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.782

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.783

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.784

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.785

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.786

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.787

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.788

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.789

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.790

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.791

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.792

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.793

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.794

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della per-

sona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.795

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

1.796

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, dei doveri pubblici della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.797

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.798

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.799

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

1.800

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.801

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.802

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.802a

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza,

della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte, naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.803

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.804

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuate, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.805

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.806

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.807

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.808

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 sostituire le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.809

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 2, 13» e con le seguenti: «all'articolo».

1.810

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui agli articoli 2, 13 e 32» con le seguenti: «di cui all'articolo 32».

1.811

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 2, 13 e 32» con le seguenti: «all'articolo 13».

1.812

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere ovunque ricorra la parola: «2».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.813

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere ovunque ricorra la parola: «2».

1.814

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 sostituire le parole: «2,13» con le seguenti: «13».

1.815

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 2» aggiungere le seguenti: «, limitatamente ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo».

1.816

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: «3, con riferimento alla dignità sociale».

1.817

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2,» aggiungere le seguenti: «3, con riferimento all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge».

1.818

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.819

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere la seguente: «3».

1.820

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo le parole «di cui agli articoli 2», aggiungere la seguente: «3».

1.821

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «di cui agli articoli 2» aggiungere il seguente: «3»

1.822

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 2» aggiungere la seguente: «,3».

1.823

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: 4, con riferimento all'obbligo del medico, in quanto cittadino, di concorrere al progresso della società».

1.824

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: «14, con riferimento all’obbligo di regolare per legge gli accertamenti per motivi di sanità».

1.825

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: «21, con riferimento al diritto di ciascuno a manifestare liberamente il proprio pensiero».

1.826

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «13 e 32».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico.

1.827

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «13 e 32».

1.828

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere lo parola: «13».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico.

1.829

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «13».

1.830

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 sopprimere la parola: «13».

1.831

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 2, 13» aggiungere le seguenti: «con riferimento al principio dell'inviolabilità della libertà personale».

1.832

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «13» aggiungere la seguente: «19».

1.833

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e 32».**Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

1.834

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 32».

1.835

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 13 e 32» aggiungere le seguenti: «, limitatamente al divieto di trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge».

1.836

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 13 e 32» aggiungere le seguenti: «, limitatamente al divieto di trattamenti sanitari lesivi del rispetto della persona umana».

1.837

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 13 e 32» aggiungere le seguenti: «limitatamente alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo».

1.838

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1 dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla salute come interesse della collettività, tenendo conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.839

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1 dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla salute come interesse della collettività».

1.840

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1 dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla salute».

1.841

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «della Convenzione di Oviedo».

1.842

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone

con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine, le parole: «e qualora sussistano gravi condizioni di urgenza ed emergenza».

1.843

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1 dopo le parole: «dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «, della Convenzione di Oviedo e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.844

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «, della Convenzione di Oviedo e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.845

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «tutela il diritto alla vita», fino alla fine del comma con le seguenti: «stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge è volta altresì ad affermare la tutela della vita umana e della salute dell'individuo come fondamentali diritti del cittadino garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso il paziente non può rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

1.846

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «tutela il diritto alla vita».

1.847

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «il diritto alla vita», con le seguenti: «e rispetta la dignità della vita della persona».

1.848

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «il diritto alla vita», con le seguenti: «il diritto alla dignità della vita».

1.849

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla vita e alla salute».

1.850

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla vita, alla salute», con le seguenti: «alla salute e all'auto determinazione».

1.851

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla vita».

1.852

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla vita», con le seguenti: «al benessere psicofisico».

1.853

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, dopo le parole: «il diritto alla vita», inserire le seguenti: «sempre».

1.854

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla salute», con le seguenti: «, alla salute e all'auto determinazione».

1.855

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e all'autodeterminazione della personale», e aggiungere le seguenti: «garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico, debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.856

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e all'autodeterminazione della persona», e aggiungere le seguenti: «vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, e riconosce l'attività medica, nonché di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.857

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

All'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «le all'autodeterminazione della personali», e aggiungere le seguenti: «garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».

1.858

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- *sopprimere le seguenti parole: «e all'autodeterminazione»;*
 - *aggiungere il seguente: «garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».*
-

1.859

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- *sopprimere le seguenti parole:* «e all'autodeterminazione»;
 - *aggiungere il seguente:* «garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».
-

1.860

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e all'autodeterminazione della persona» *con le seguenti:* «, vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica, nonché di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.861

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e all'autodeterminazione della persona» *con le seguenti:* «, garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico, debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.862

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e all'autodeterminazione della persona» *con le seguenti:* «, garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».

1.863

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «della persona» *con le seguenti:* «dell'individuo».

1.864

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «stabilisce che» aggiungere le seguenti: «, salvi gli interventi di emergenza o di urgenza, ».

1.865

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «nessun trattamento sanitario» con le seguenti: «nessuna cura».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.866

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «nessun trattamento sanitario» con le seguenti: «nessuna cura».

1.867

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 1, dopo le parole: «nessun trattamento sanitario» inserire le seguenti: «inclusi tutti i trattamenti sanitari o le procedure diagnostiche terapeutiche con carattere d'invasività o che espongano a concreto pericolo di vita».

1.868

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «trattamento sanitario», aggiungere le seguenti: «obbligatorio».

1.869

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.870

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

1.871

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «iniziato o».

1.872

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o proseguito».

1.873

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o proseguito».

1.874

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «se privo del» con le seguenti: «qualora manchi il».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.875

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «se privo del» con le seguenti: «qualora manchi il».

1.876

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 sostituire le parole: «se privo» con le seguenti: «in assenza».

1.877

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 sostituire le parole: «del consenso libero e informato» con le seguenti: «di espressa autorizzazione».

1.878

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «se privo del consenso» aggiungere le seguenti: «espresso».

1.879

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, sopprimere le parole: «libero e».

1.880

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «informato» aggiungere le seguenti: «nonché esplicito».

1.881

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la parola: «persona» con la seguente: «soggetto».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.882

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire la parola: «persona» con la seguente: «soggetto».

1.883

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «interessata».

1.884

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «della persona interessata» aggiungere le seguenti: «, espresso su appositi moduli predisposti dalle Aziende sanitarie locale su modello conforme a specifiche direttive del Ministero della salute, ».

1.885

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «della persona interessata» aggiungere le seguenti: «, espresso su appositi moduli predisposti dal Ministero della salute,».

1.886

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge».

1.887

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: «e laddove si rendano necessari trattamenti indispensabili e indifferibili, sempre che sussista proporzione tra il trattamento sanitario e lo stato di malattia».

1.888

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: «ed escluso comunque ogni atto di natura eutanastica».

1.889

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge assicura altresì politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e alla presa in carico del paziente ed in particolare dei soggetti incapaci di intendere e volere. Dal presente periodo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.890

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge prevede, altresì, l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministro della salute. Il Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Dall'attuazione del presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.891

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge altresì è volta a favorire l'alleanza terapeutica tra medico e paziente in cui quest'ultimo sia considerato un soggetto attivo e responsabile del trattamento terapeutico rispettando la sua libertà decisionale. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

1.892

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La presente legge assicura altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

1.893

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge garantisce altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione ed idratazione artificiali».

1.894

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge altresì ha la finalità di disciplinare il consenso informato, nel trattamento sanitario, della persona in base alle sue convinzioni etiche, religiose e culturali che orientano le sue determinazioni volitive. In ogni caso non è ammessa la rinuncia alla idratazione e alimentazione artificiali».

1.895

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge stabilisce altresì che la vita umana debba essere tutelata e salvaguardata anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

1.896

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Vieta inoltre ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.897

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge stabilisce altresì che l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

1.898

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

1.899

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge altresì, riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi previsti dalla legge. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiale».

1.900

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.».

1.901

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge riconosce altresì che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.902

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata

alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze».

1.903

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze».

1.904

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Idratazione e alimentazione artificiali sono sostegno vitale e non rientrano tra i trattamenti sanitari».

1.905

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, in ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e alle idratazioni artificiali».

1.906

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge afferma altresì il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita vietando comportamenti che possano configurarsi come interventi eutanasi o di suicidio assistito».

1.907

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge disciplina altresì le disposizioni anticipate di trattamento prevedendo

che in nessun caso si possa rinunciare alle pratiche di alimentazione e idratazione artificiali».

1.908

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge vieta altresì ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze».

1.909

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge vieta altresì qualsiasi forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica finalizzata alla tutela della salute quale diritto fondamentale della persona».

1.910

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge considera altresì l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza e riconosce come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente soprattutto nella fase di fine vita».

1.911

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge altresì tutela la salute e la vita della persona in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana».

1.912

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge impone altresì al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente che acquista valore peculiare nella fase di fine vita».

1.913

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza».

1.914

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì che i pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, siano assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia».

1.915

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente e in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e delle loro famiglie».

1.916

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge è volta altresì a promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e a prendersi carico del paziente».

1.917

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «In considerazione delle implicazioni deontologiche derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti dell'Ordine dei medici, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse».

1.918

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «In considerazione delle implicazioni morali e religiose derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti delle confessioni religiose, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse».

1.919

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette a garantire le cure agli indigenti».

1.920

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e con i limiti imposti dal rispetto per la persona umana».

1.921

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La Repubblica, altresì, garantisce il diritto inviolabile di ogni uomo alla vita e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività».

1.922

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge è volta altresì ad affermare la fondamentale importanza di perseguire politiche sociali ed economiche dirette favorire i familiari dei malati in fase terminale di vita».

1.923

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge dispone altresì programmi diretti a promuovere l'assistenza domiciliare dei soggetti in stato vegetativo permanente e programmi economico sociali per le loro famiglie».

1.924

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo tramite l'azienda sanitaria locale competente della Regione nel cui territorio si trova la medesima persona in stato vegetativo».

1.925

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì cure gratuite agli indigenti».

1.926

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro della salute ogni anno deposita in Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge».

1.927

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.928

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.929

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.930

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'obbligo, per il personale medico di Informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.931

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.932

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* L'obbligo, per il personale medico di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.933

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con lo seguente: «Informazione e consenso».

1.934

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con lo seguente: «Informazione e consenso».

1.935

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.936

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575 e 579 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.937

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.938

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.939

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.940

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.941

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.942

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'obbligo, per il personale medico di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

1.943

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

1.944

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

1.945

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.946

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute, nel rispetto della persona umana, deve essere tutelato come interesse della collettività».

1.947

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività».

1.948

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.949

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.950

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.951

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.952

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività».

1.953

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.954

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.955

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere il comma 2.

1.956

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

1.957

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«È promossa e valorizzata l'alleanza terapeutica, quale relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sulla pianificazione condivisa delle cure anche attraverso lo strumento del consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

1.958

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È promossa e valorizzata l'alleanza terapeutica, quale relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sulla pianificazione condivisa delle cure anche attraverso lo strumento del consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

1.959

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 2 col seguente:

«2. Il consenso informato è l'ambito nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari».

1.960

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 2 sopprimere il primo periodo.***1.961**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: «promossa e».***1.962**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: «e valorizzata».***1.963**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «la relazione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

1.964

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «la relazione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico.

Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

1.965

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e di fiducia».

1.966

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «paziente», con le seguenti: «persona malata».

Conseguentemente, nel testo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «paziente», con le seguenti: «persona malata».

1.967

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «paziente», con le seguenti: «persona malata».

1.968

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «tra paziente» aggiungere le seguenti: «personale sanitario».

Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: «la responsabilità» aggiungere le seguenti: «del personale sanitario e».

1.969

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e medico» con le seguenti: «e personale medico e sanitario».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «responsabilità del medico» con le seguenti: «responsabilità del personale medico e sanitario».

1.970

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, primo periodo, le parole: «che si basa sul consenso informato» sono soppresse.

1.971

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che si basa sul consenso informato».

1.972

ROMANO, BERGER, LANIECE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al primo periodo, sostituire le parole: «basa sul», con le seguenti: «avvale del»;*
 - b) *Al secondo periodo, sostituire le parole: «una professione sanitaria», con le seguenti: «le professioni sanitarie».*
-

1.973

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che si basa sul» con le seguenti: «di cui è parte fondamentale il».

1.974

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «che si basa sul» con le seguenti: «di cui è parte».

1.975

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 2 sostituire le parole: «che si basa sul» con le parole: «di cui è parte il».

1.976

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che si basa sul» con le seguenti: «di cui è parte».

1.977

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «basa», con la seguente: «identifica».

1.978

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «le esigenze espresse dal paziente».

1.979

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «le richieste espresse dal paziente».

1.980

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 2, nel primo periodo sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «gli orientamenti espressi dal paziente».

1.981

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «gli orientamenti espressi dal paziente».

1.982

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «gli orientamenti espressi dal paziente».

1.983

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità», con le seguenti: «e la proposta terapeutica».

1.984

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «la competenza».

1.985

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «l'autonomia professionale».

1.986

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «autonomia», inserire la seguente: «, la deontologia».

1.987

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «autonomia professionale», aggiungere le seguenti: «la deontologia professionale».

1.988

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «autonomia professionale», aggiungere le seguenti: «la deontologia professionale».

1.989

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e la responsabilità, ».

1.990

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del medico» con le seguenti: «dell'equipe sanitaria».

1.991

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «responsabilità del medico», aggiungere le seguenti: «basata sui princìpi contenuti nel Codice di deontologia professionale».

1.992

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del medico» aggiungere le seguenti: «, anche in concorso con altri medici».

1.993

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Costituiscono parte integrante dell'alleanza terapeutica anche gli altri membri dell'equipe sanitaria, in primo luogo gli infermieri».

1.994

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1.995

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1.996

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2 le parole da «contribuiscono alla relazione» fino a «equipe sanitaria» sono soppresse.

1.997

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 2 le parole da «contribuiscono alla relazione» fino a «equipe sanitaria» sono soppresse.

1.998

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza».

1.999

SILVESTRO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «Contribuiscono» con la seguente: «Partecipano».

1.1000

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di cura».

1.1001

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in base alle rispettive competenze, ».

1.1002

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rispettive competenze», con le seguenti: «rispettive conoscenze».

1.1003

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rispettive competenze», con le seguenti: «rispettive capacità».

1.1004

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rispettive competenze», con le seguenti: «rispettive abilità».

1.1005

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in base alle rispettive competenze, », è aggiunta la seguente: «tutti».

1.1006

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «che compongono l'équipe sanitaria».

1.1007

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «compongono l'équipe sanitaria», con le seguenti: «si occupano del paziente»..

1.1008

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Non può rientrare nella relazione di cura nessuna richiesta di tipo eutanascico, né di tipo permissivo né di tipo attivo».

1.1009

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «sono coinvolti» con le seguenti: «possono essere coinvolti».

1.1010

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se il paziente lo desidera».

1.1011

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera» con le seguenti: «di norma, salvo l'espressa opposizione dell'avente titolo».

1.1012

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera» con le parole: «salvo che il paziente espressamente non lo escluda».

1.1013

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera», con le seguenti: «nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita lavorativa e sulla capacità di reddito del paziente».

1.1014

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera», con le seguenti: «nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita familiare».

1.1015

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «lo desidera» con le seguenti: «lo richiede espressamente».

1.1016

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «anche i suoi familiari» con le seguenti: «anche i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».

1.1017

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «la parte dell'unione civile o il convivente ovvero».

1.1018

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «ovvero una persona di sua fiducia» con le seguenti: «o chiunque altro egli ritenga opportuno».

1.1019

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «una persona» con le seguenti: «una o più persone».

1.1020

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «una persona» con le seguenti: «più persone».

1.1021

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo», aggiungere le seguenti: «; in tale ambito il paziente, qualora nel corso del trattamento sanitario non sia in grado di

intendere e di volere, può delegare ad essi eventuali ulteriori decisione nell'ambito della relazione di cura».

1.1022

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché dallo stesso indicata con atto scritto e depositato, ai sensi di quanto disciplinato per le disposizioni anticipate di trattamento, al comma 6 dell'articolo 4».

1.1023

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge stabilisce altresì che il consenso abbia rilievo pubblico mediante scrittura privata in modo che su questi documenti non possa sorgere alcun dubbio sull'identità e sulla capacità di chi li sottoscrive».

1.1024

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».

1.1025

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contenuti essenziali della relazione di cura sono oggetto di specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita» al fine di valorizzare il rapporto medico fiduciario fra paziente e operatore sanitario, nonché le modalità di redazione del consenso informato, delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e delle pianificazioni di cura di cui alla presente legge».

1.1026

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il fiduciario deve essere in costante dialogo e confronto con il paziente per favorire l'interesse del medesimo paziente».

1.1027

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».

1.1028

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».

1.1029

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1030

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.1031

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere il comma 3.

1.1032

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 3.

1.1033

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.1034

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.1035

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

1.1036

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

1.1037

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, premettere le parole: «Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti a giudizio del medico un rischio anche eventuale per la salute del paziente, ».

1.1038

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, premettere le parole: «Fatti salvi i casi di urgenza, ».

1.1039

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni maggiorenne».

1.1040

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni adulto».

1.1041

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni paziente maggiorenne o minorenne emancipato in grado di intendere e di volere».

1.1042

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni paziente maggiorenne e in grado di intendere e di volere».

1.1043

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ha il diritto di conoscere» aggiungere la seguente: «dettagliatamente».

1.1044

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3 sostituire le parole: «le proprie condizioni», con le seguenti: «il proprio stato».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1045

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3 sostituire le parole: «le proprie cindizioni», con le seguenti: «il proprio stato».

1.1046

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere la parola: «proprie».

1.1047

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «di salute»

1.1048

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 3, primo periodo, sotituire la parola: «salute» con la seguente: «malattia».

1.1049

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «nonché il significato del quadro sintomatologico».

1.1050

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le previsioni del quadro diagnostico futuro».

1.1051

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli effetti delle diverse scelte terapeutiche, ».

1.1052

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «, con riferimento a ciascuna singola patologia, ».

1.1053

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e di essere informata».

1.1054

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere avvisata».

1.1055

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere edotta».

1.1056

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere messa al corrente».

1.1057

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere ragguagliata».

1.1058

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere aggiornata».

1.1059

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «informata» aggiungere le seguenti: «, tramite un documento cartaceo o informatizzato, ».

1.1060

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «informata», aggiungere le seguenti: «e aggiornata».

1.1061

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «completo, aggiornato e».

1.1062

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «completo, ».

1.1063

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire la parola: «completo» con la seguente: «pragmatico».

1.1064

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire la parola: «completo» con la seguente: «organico».

1.1065

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire la parola: «completo con la seguente: «esautivo».

1.1066

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «completo con la parola: «esaustivo».

1.1067

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «completo», inserire la seguente: «esaustivo».

1.1068

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «, aggiornato».

1.1069

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «pragmatico».

1.1070

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «organico».

1.1071

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «preciso».

1.1072

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «esaustivo».

1.1073

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «aggiornato», aggiungere le seguenti: «nonché corretto».

1.1074

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e a lei comprensibile».

1.1075

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire la parola: «comprensibile», con la seguente: «intelligibile».

1.1076

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1077

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1078

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «riguardo» alla aggiungere le seguenti: «sintomatologia, alla».

1.1079

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «alla diagnosi, ».

1.1080

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1081

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla prognosi ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1082

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «alla prognosi, ».

1.1083

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «prognosi», con le seguenti: «progressione della malattia e sua guaribilità».

1.1084

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «alla prognosi», aggiungere le seguenti: «agli accertamenti diagnostici necessari».

1.1085

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1086

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1087

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indioati».

1.1088

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi», con le seguenti: «ai pro e contro».

1.1089

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi» con le seguenti: «alle ripercussioni positive e negative».

1.1090

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi» con le seguenti: «alle ricadute positive e negative».

1.1091

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi» con le seguenti: «alle conseguenze positive e negative».

1.1092

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «ai benefici e».

1.1093

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1094

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1095

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e ai rischi».

1.1096

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e ai rischi» con le seguenti: «e alle conseguenze».

1.1097

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «degli accertamenti diagnostici e».

1.1098

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere le parole: «degli accertamenti diagnostici e».

1.1099

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e dei trattamenti sanitari indicati».

1.1100

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «sanitari indicati».

1.1101

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sanitari indicati» aggiungere le seguenti: «compresi gli eventuali effetti collaterali».

1.1102

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «indicati con la parola: «necessari».

1.1103

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «indicati» con le seguenti: «che il medico ritiene opportuni».

1.1104

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1105

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1106

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1107

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili soluzioni complementari».

1.1108

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni complementari».

1.1109

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni ulteriori».

1.1110

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni non prese in considerazione».

1.1111

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni plausibili e alternative».

1.1112

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1113

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1114

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute».

1.1115

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili ricadute dirette o indirette».

1.1116

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili ricadute dirette».

1.1117

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili ricadute indirette».

1.1118

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute».

1.1119

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute dirette o indirette».

1.1120

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute dirette».

1.1121

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute indirette».

1.1122

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute indirette».

1.1123

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute dirette».

1.1124

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute dirette o indirette».

1.1125

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute».

1.1126

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ricadute».

1.1127

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche conseguenze dirette o indirette».

1.1128

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche conseguenze dirette o indirette».

1.1129

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili conseguenze dirette o indirette».

1.1130

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili conseguenze dirette o indirette».

1.1131

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle conseguenze dirette o indirette».

1.1132

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche conseguenze».

1.1133

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili conseguenze».

1.1134

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili conseguenze».

1.1135

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute indirette».

1.1136

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1137

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1138

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «o della rinuncia ai medesimi».

1.1139

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1140

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1141

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1142

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1143

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze; della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1144

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1145

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1146

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1147

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1148

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della de-

scrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1149

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1150

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1151

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1152

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei mate-

riali impiegati, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1153

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza del benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1154

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1155

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1156

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'in-

tervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1157

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1158

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1159

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1160

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative

diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1161

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

1.1162

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1163

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1164

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico rite-

nuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1165

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza del benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1166

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1167

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1168

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1169

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1170

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1171

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1172

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1173

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1174

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1175

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1176

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1177

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1178

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1179

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1180

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione

dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1181

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1182

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1183

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1184

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o te-

rapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1185

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1186

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1187

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1188

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o te-

rapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1189

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1190

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1191

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1192

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1193

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1194

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1195

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1196

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1197

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della descrizione dell'intervento medico rite-

nuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1198

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1199

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1200

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1201

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti,

della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1202

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1203

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1204

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1205

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descri-

zione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1206

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1207

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1208

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1209

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della

descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1210

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1211

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1212

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1213

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1214

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1215

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1216

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1217

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1218

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1219

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1220

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1221

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1222

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1223

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1224

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1225

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1226

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1227

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1228

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1229

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione deWintervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1230

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1231

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1232

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1233

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1234

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1235

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1236

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1237

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1238

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1239

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

1.1240

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

1.1241

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze».

1.1242

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

1.1243

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1244

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1245

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

1.1246

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

1.1247

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle

eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1248

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1249

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1250

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1251

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1252

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1253

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1254

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1255

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1256

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'in-

tervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1257

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1258

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1259

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti».

1.1260

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dalla situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

1.1261

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti».

1.1262

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1263

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1264

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1265

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1266

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei

rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1267

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

1.1268

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla; mancata effettuazione della prestazione».

1.1269

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1270

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1271

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1272

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

1.1273

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1274

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1275

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1276

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1277

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1278

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

1.1279

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1280

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei

benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

1.1281

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1282

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1283

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1284

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1285

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire li seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1286

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1287

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1288

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1289

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei mate-

riali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1290

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1291

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1292

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1293

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1294

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1295

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1296

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1297

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1298

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: ««Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1299

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1300

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1301

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1302

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3/ dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

1.1303

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

1.1304

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1305

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

1.1306

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1307

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1308

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descri-

zione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1309

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

1.1310

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1311

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione del intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1312

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1313

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1314

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1315

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1316

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».

1.1317

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1318

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1319

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1320

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1321

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1322

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto

necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1323

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi».

1.1324

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1325

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1326

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».

1.1327

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze».

1.1328

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1329

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medica ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1330

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltra messo a conoscenza dei benefici attesi, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1331

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1332

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti; delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico rite-

nuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1333

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

1.1334

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1335

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1336

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche; della situazione clinica obiettiva riscontrata; delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1337

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1338

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1339

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze».

1.1340

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

1.1341

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1342

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettivamente riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1343

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il paziente deve ricevere informazioni anche per quanto riguarda lo scopo e la natura del trattamento sanitario proposto dal medico».

1.1344

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudiziario».

1.1345

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, anche per il tramite di persona di fiducia indicata dalla persona medesima».

1.1346

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.1347

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.1348

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.1349

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.1350

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: «Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero con le seguenti: Se preso in carico dal Servizio sanitario nazionale il paziente non può rifiutare di ricevere le informazioni tuttavia può».

1.1351

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Al comma 3, sopprimere le parole: in tutto o in parte.**Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».*

1.1352

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: in tutto o in parte.

1.1353

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «in tutto o in parte».

1.1354

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «in tutto o».

1.1355

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «in tutto o in parte» con le seguenti: «solo in parte».

1.1356

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «in tutto o in parte» con le seguenti: «totalmente».

1.1357

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1358

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico».

1.1359

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1360

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3 sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece».

1.1361

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da ovvero fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e indicare una persona di sua fiducia, incaricata di ricevere le informazioni ed esprimere il consenso in sua vece».

1.1362

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «i familiari o».

1.1363

ROMANO, BERGER, LANIECE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

c) *Al secondo periodo, sostituire le parole: «i familiari», con le seguenti: «un familiare»;*

d) *Al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando in condizioni di incapacità di agire».*

1.1364

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sostituire le parole: «i familiari con le seguenti i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».

1.1365

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: «ovvero indicare i familiari» aggiungere le seguenti: «o il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76».

1.1366

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: «ovvero indicare i familiari» aggiungere le seguenti: «o il soggetto di cui al comma 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76».

1.1367

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: «o una persona di sua fiducia».

1.1368

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «o una persona di sua fiducia».

1.1369

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sostituire lo parola: «persona» con la seguente: «individuo».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1370

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sostituire lo parola: «persona» con lo seguente: «individuo».

1.1371

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: «o una persona di sua fiducia» aggiungere le seguenti: «espressamente delegata».

1.1372

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: «o una persona di sua fiducia» aggiungere le seguenti: «espressamente delegata».

1.1373

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: «o una persona di sua fiducia» aggiungere le seguenti: «espressamente delegata».

1.1374

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 secondo periodo, sostituire la parola: «incaricati» con le seguenti: «delegati con modalità legalmente valide».

1.1375

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «di riceverle e».

1.1376

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e di esprimere il consenso in sua vece».

1.1377

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 dopo le parole: «il consenso» aggiungere le seguenti: «o il dissenso».

1.1378

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «se il paziente lo vuole».

1.1379

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente lo desidera».

1.1380

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente acconsente».

1.1381

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente è d'accordo».

1.1382

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente manifesta inquivocabilmente la sua volontà».

1.1383

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente lo dichiara con apposita certificazione scritta».

1.1384

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente lo esplicita, attraverso una manifestazione del consenso chiara, scritta ed inoppugnabile».

1.1385

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'obbligo, per il personale medico, di informare la persona interessata non sus-

siste nel caso in cui la medesima dichiara espressamente di non volere essere informata».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1386

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il complesso delle informazioni fornite al paziente e le prescrizioni e limitazioni da questo richieste sono riportate in uno specifico documento sottoscritto dal medico e dal paziente stesso o da persona da questo delegata in forma scritta; tale documento è allegato alla cartella clinica o al fascicolo elettronico».

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'obbligo, per il personale medico, di informare la persona interessata non sussiste nel caso in cui la medesima dichiara espressamente di non volere essere informata».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.1387

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Qualora la persona abbia rifiutato in tutto tali informazioni, indica un fiduciario che possa esprimere il consenso informato in sua vece; se le ha rifiutate in parte, il medico valuta se essa è comunque sufficientemente informata al fine di esprimere il proprio consenso informato. Se, invece ha indicato i familiari o una persona di sua fiducia a riceverle, questi sono chiamati a supportare l'espressione del consenso da parte della persona interessata».

1.1388

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Per "rifiuto delle cure" si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per "rinuncia alle cure" si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'equipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento».

1.1389

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In tal caso la persona incaricata è tenuta a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni ricevute».

1.1390

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «In tal caso la persona incaricata è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni ricevute».

1.1391

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'obbligo, per il personale medico, di informare la persona interessata non sussiste nel caso in cui la medesima dichiari espressamente di non volere essere informata».

1.1392

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora la persona abbia rifiutato in tutto o in parte tali informazioni, non può esprimere il consenso informato e deve indicare un familiare o un fiduciario che la rappresenti al momento di esprimere tale consenso».

1.1393

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

Conseguente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1394

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

1.1395

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.1396

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica. Alla stessa è altresì allegata la manifestazione scritta del consenso del paziente, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di chi ne ha la legale rappresentanza».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1397

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica. Alla stessa è altresì allegata la manifestazione scritta del consenso del paziente, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di chi ne ha la legale rappresentanza».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.1398

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica, Alla stessa è altresì allegata la manifestazione scritta del consenso del paziente, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di chi ne ha la legale rappresentanza».

1.1399

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «o la rinuncia alle informazioni».

1.1400

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «o la rinuncia».

1.1401

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «alle informazioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai trattamenti sanitari devono essere sottoscritti dal paziente e vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico».

1.1402

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato» con le seguenti: «ai trattamenti sanitari».

1.1403

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «alle informazioni» aggiungere la seguente: «successive».

1.1404

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'eventuale indicazione di un incaricato».

1.1405

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'eventuale indicazione» con le seguenti: «l'ipotetica scelta».

1.1406

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'eventuale indicazione» con le seguenti: «la possibile nomina».

1.1407

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sono», con la seguente: «vengono».

1.1408

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «cartella clinica» inserire le seguenti: «dal medico ospedaliero».

1.1409

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1410

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1411

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «e nel fascicolo» con le seguenti: «o nel fascicolo».

1.1412

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1413

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sostituire lo rubrica con lo seguente: «Informazione e consenso».

1.1414

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa».

1.1415

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere aggiornato sulla base dei progressi scientifici che si fanno riguardo alla sua malattia».

1.1416

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il fiduciario deve essere in costante dialogo con i medici curanti al fine di favorire il migliore interesse del paziente».

1.1417

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

1.1418

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'indicazione di un incaricato deve avvenire nel caso in cui il medico ritenga che l'informazione possa avere rilievo per la tutela della salute di un familiare».

1.1419

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rifiuto deve in ogni caso essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato».

1.1420

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il paziente rifiuti le informazioni, il consenso al trattamento o al rifiuto del trattamento stesso viene dato da un suo familiare realmente informato».

1.1421

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute».

1.1422

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute».

1.1423

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute».

1.1424

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita».

Conseguentemente il comma 7 è soppresso.

1.1425

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita».

Conseguentemente il comma 7 è soppresso.

1.1426

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1, il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

1.1427

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1, il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

1.1428

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione)».

1.1429

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La firma del documento inerente il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà, sulla base di quanto sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.1430

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il malato, dopo aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza lo stesso ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione)».

1.1431

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il malato, dopo aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza lo stesso ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà e sempre nel rispetto della dignità umana».

1.1432

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il malato, dopo aver ricevuto e sottoscritto le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza lo stesso ad intervenire, nella piena consapevolezza che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà e sempre nel rispetto della dignità umana».

1.1433

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 4 premettere il seguente:

«04. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1. Il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

1.1434

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 4.**Consequentemente sopprimere l'articolo 2.*

1.1435

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 4.**Consequentemente sopprimere l'articolo 3.*

1.1436

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 4.**Consequentemente sopprimere l'articolo 4.*

1.1437

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

1.1438

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 4.

1.1439

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere il comma 4.

1.1440

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1. Il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

Conseguentemente aggiungere il seguente

«4-bis. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1441

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o verbale purché registrata su supporto audio, o laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso

l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile e accertabile».

1.1442

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile e accertabile».

1.1443

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile e accertabile».

1.1444

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione che sia comunque documentabile e accertabile».

1.1445

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile».

1.1446

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici di comunicazione, che sia comunque documentabile e accertabile».

1.1447

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1448

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1449

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma precedente; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità

di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1450

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto in modo dettagliato in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1451

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio infonnativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi, anche in modalità elettronica. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1452

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento filmato da entrambi, anche in modalità elettronica. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1453

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

1.1454

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1455

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto dettagliatamente in un documento firmato da ciascuno dei soggetti coinvolti. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso è espresso mediante utilizzo della LIS, videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1456

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1457

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svolto si fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3,».

1.1458

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1459

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato l'insieme delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1460

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, redatto sotto forma di verbale del colloquio svolto si tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1461

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale stenografico del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1462

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al prece-

dente comma, redatto sotto forma di verbale stenografico del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1463

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, redatto sotto forma di verbale stenografico dell'incontro svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1464

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, poste in un apposito documento redatto sotto forma di verbale stenografico dell'incontro svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1465

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, poste in un apposito documento scritto e redatto sotto forma di verbale stenografico dell'incontro svolto si tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1466

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di documento che include il verbale stenografico del colloquio svolto si tra medico e paziente, validato dalla sottoscrizione di entrambi».

1.1467

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Il documento relativo al consenso informato ha per contenuto le informazioni di cui al

precedente comma, redatte sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto elettronicamente da entrambi».

1.1468

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

1.1469

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto elettronicamente dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svolto si fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

1.1470

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto elettronicamente dal medico curante e dal paziente, del colloquio svolto si fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

1.1471

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico curante e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

1.1472

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo contenente le informazioni di cui al comma precedente».

1.1473

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il documento, sottoscritto dal medico e dal paziente, riassuntivo del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

1.1474

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4 sopprimere il primo periodo.

1.1475

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso informato» con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».

1.1476

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso informato» con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso informato».

1.1477

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso informato con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».

1.1478

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso informato con le seguenti: «Sulla base dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».

1.1479

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».

1.1480

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «acquisito» a: «scritta» con le seguenti: «è reso esplicito in un documento in forma scritta, sottoscritto dal paziente e controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato».

1.1481

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «acquisito» a: «scritta» con le seguenti: «è reso esplicito in un documento in forma scritta, sottoscritto dal paziente e controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato».

1.1482

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «nei modi e».

1.1483

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «gli strumenti» con le seguenti: «con gli accorgimenti».

1.1484

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «condizioni», inserire le seguenti: «mentali e culturali».

1.1485

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 4, dopo le parole: «del paziente» inserire le seguenti: «preceduto da un'adeguata fase di comunicazione e interazione fra il medico e il paziente».

1.1486

ROMANO, BERGER, LANIECE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «è documentato,» inserire, le seguenti parole: «, salvo che per prestazioni sanitarie implicanti rischi minimi,».

1.1487

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «in fonna scritta o».

1.1488

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta in caso di procedura invasiva o complessa».

1.1489

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta con le seguenti: «oralmente o in forma scritta unicamente in caso di procedura invasiva o complessa».

1.1490

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta».

1.1491

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta in caso di procedura invasiva».

1.1492

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta in caso di procedura complessa».

1.1493

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta»,, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso, ricovero o intervento chirurgico».

1.1494

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta»,, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso».

1.1495

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso o ricovero».

1.1496

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo ricovero o intervento chirurgico».

1.1497

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso o intervento chirurgico».

1.1498

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dispositivi», aggiungere le seguenti: «dotati di supporto durevole».

1.1499

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono escluse le persone affette da malattie degenerative del sistema nervoso centrale che non sono capaci quindi di intendere e di volere».

1.1500

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

1.1501

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in qualunque forma espresso,».

1.1502

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «cartella clinica», inserire le seguenti: «e ospedaliero».

1.1503

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.1504

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita».

1.1505

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che consentano comunque un riscontro esplicito della volontà del paziente».

1.1506

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che consentano comunque un riscontro chiaro della volontà del paziente».

1.1507

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che fungano da documentazione della volontà esplicita del paziente».

1.1508

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «solo qualora siano garantiti strumenti adeguati a garantire la firma dell'interessato».

1.1509

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita».

1.1510

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1511

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Informazione e consenso».

1.1512

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1513

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1514

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1515

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera com-

prensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1516

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1517

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da adeguate informazioni rese al paziente in maniera lucida dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1518

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1519

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1520

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1521

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, e natura del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1522

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1523

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1524

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo,

natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1525

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da adeguate informazioni rese al paziente in maniera lucida dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1526

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1527

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1528

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1529

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1530

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da conette infonnazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1531

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1532

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto, Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1533

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, pro-

gnosi, scopo, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1534

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento.».

1.1535

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto.».

1.1536

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo».

1.1537

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo».

1.1538

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 4, dopo le parole: «fascicolo sanitario elettronico.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato va acquisito per qualsiasi trattamento sanitario implicante effetti collaterali o possibili eventi avversi, sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale e domiciliare».

1.1539

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.1540

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1541

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1542

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere al momento dell'espressione del consenso».

1.1543

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere».

1.1544

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione della volontà».

1.1545

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1546

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1547

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere al momento dell'espressione del consenso».

1.1548

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1549

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento della firma del consenso».

1.1550

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'accettazione del consenso».

1.1551

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1552

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso infonnato».

1.1553

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento della firma del consenso informato».

1.1554

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'accettazione del consenso informato».

1.1555

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1556

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1557

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1558

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1559

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1560

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario non può essere mai revocato».

1.1561

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1562

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato quasi sempre anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1563

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente».

1.1564

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche totalmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1565

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella».

1.1566

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente».

1.1567

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente e dal medico».

1.1568

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente e dal medico curante».

1.1569

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente e dal medico curante, o da suo delegato».

1.1570

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne e dal medico curante».

1.1571

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne e dal medico».

1.1572

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne e dal medico, o da suo delegato».

1.1573

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere e dal medico, o da suo delegato».

1.1574

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere e dal medico curante, o da suo delegato».

1.1575

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere e dal medico curante».

1.1576

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e dal medico curante».

1.1577

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e dal medico curante, o da suo delegato».

1.1578

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1579

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1580

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1581

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente si deve tenere conto sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1582

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1583

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1584

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1585

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1586

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1587

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1588

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1589

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1590

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1591

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1592

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1593

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1594

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1595

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1596

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate».

1.1597

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».

1.1598

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua volontà».

1.1599

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».

1.6000

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1601

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua opinione».

1.1602

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1603

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1604

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.0605

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1606

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1607

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1608

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1609

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

1.1610

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».

1.1611

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua volontà».

1.1612

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».

1.1613

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1614

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua opinione».

1.1615

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1616

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1617

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1618

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1619

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1620

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1621

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1622

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1623

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1624

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1625

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

1.1626

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».

1.1627

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua volontà».

1.1628

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».

1.1629

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1630

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».

1.1631

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1632

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».

1.1633

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».

1.1634

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».

1.1635

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».

1.1636

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».

1.1637

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1638

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1639

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1640

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1641

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1642

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1643

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1644

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1645

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1646

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

1.1647

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».

1.1648

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua volontà».

1.1649

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».

1.1650

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1651

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».

1.1652

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1653

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».

1.1654

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».

1.1655

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».

1.1656

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».

1.1657

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».

1.1658

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1659

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1660

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, dell'età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1661

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1662

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1663

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1664

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1665

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1666

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate».

1.1667

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1668

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

1.1669

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».

1.1670

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».

1.1671

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».

1.1672

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».

1.1673

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».

1.1674

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1675

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere la sua opinione».

1.1676

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1677

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».

1.1678

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente o meno la sua opinione».

1.1679

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1680

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1681

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, dell'età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1682

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1683

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1684

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1685

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1686

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1687

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate».

1.1688

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1689

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

1.1690

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».

1.1691

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».

1.1692

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».

1.1693

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».

1.1694

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».

1.1695

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1696

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere la sua opinione».

1.1697

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1697a

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».

1.1698

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente o meno la sua opinione».

1.1699

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo».

1.1700

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna azienda sanitaria assume atti programmatici e organizzativi, allo scopo di uniformi criteri di redazione tecnica dei testi oggetto del consenso informato, nonché di individuazione del medico che ha l'obbligo di raccogliarlo, controfirmandolo per ricezione».

1.1701

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1702

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.1703

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.1704

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

1.1705

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere il comma 5.

1.1706

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 5 con i seguenti: «I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1707

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 5 con il seguente: «I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad

esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.1708

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 5 con il seguente: «I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.1709

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5 sopprimere il primo periodo.

1.1710

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».

1.1711

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al

comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».

1.1712

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, sostituire le parole da: «agire» a: «psicologica» con le seguenti: «e capace di intendere e di volere, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, purché ciò con costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica ovvero da pressioni aventi per oggetto la rinuncia delle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».

1.1713

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sostituire le parole da: «e capace di intendere e di volere, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, purché ciò con costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica ovvero da pressioni aventi per oggetto la rinuncia delle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».

1.1714

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «agire» inserire le seguenti: «e non quelle incapaci di intendere e di volere».

1.1715

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, con le stesse forme di cui al comma 4.».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «, con le stesse forme di cui al comma 4.».

1.1716

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «con le stesse forme di cui al comma 4.».

1.1717

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «con le stesse forme di cui al comma 4.».

1.1718

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, al primo periodo, sopprimere le parole: «o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

Conseguentemente, modificare la rubrica con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1719

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere le parole: «o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1720

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «medico», *inserire le seguenti:* «di famiglia o ospedaliero».

1.1721

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o singoli atti del trattamento stesso».

1.1722

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1723

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.1724

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.1725

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.1726

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

– al secondo periodo, sostituire le parole da «con le stesse forme» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il consenso prestato, purché ciò non costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza».

- sopprimere il quarto periodo.

1.1727

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

– al secondo periodo, sostituire le parole da «con le stesse forme» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il consenso prestato, purché ciò non costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza».

– sopprimere il quarto periodo.

1.1728

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «con le stesse forme», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita».

1.1729

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «con le stesse forme fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita».

1.1730

DE POLI

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative, di cui l'idratazione è parte integrante».

1.1731

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere il terzo e quarto periodo.

1.1732

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento».

1.1733

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

1.1734

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4:

dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. I trattamenti sanitari di alimentazione e idratazione, in qualsiasi modalità praticabile e disponibile, sono in ogni caso obbligatori se l'intempestiva od omessa attivazione o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente».

1.1735

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:

«Art. 4-bis.

(Nutrizione e idratazione assistite)

1. La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.

2. La somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.

3. Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente».

1.1736

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento».

1.1737

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

1.1738

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4:

dopo il comma 1, inserire il comma 1-bis:

«I trattamenti sanitari di alimentazione e idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono in ogni caso obbligatori se l'intempestiva od omessa attivazione o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente».

1.1739

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:

«Art. 4-bis.

(Nutrizione e idratazione assistite).

1. La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.

2. La somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.

3. Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente».

1.1740

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.1741

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 5, il periodo: «Ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici.», è soppresso.

1.1742

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, le parole: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici», sono soppresse.

1.1743

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, sopprimere il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici».

1.1744

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, terzo periodo, le parole da: «Ai fini della presente legge», a: «dispositivi medici», sono soppresse.

1.1745

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, terzo periodo, le parole da: «Ai fini della presente legge», a: «dispositivi medici», sono soppresse.

1.1746

ROMANO, BERGER, LANIECE

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Compete al medico valutare i contesti e le modalità nei quali la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale debbano essere considerati trattamenti sanitari».

1.1747

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 5, sostituire il periodo: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici», con il seguente: «Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

1.1748

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, terzo periodo, le parole: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.», sono sostituite con le seguenti: «Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

1.1749

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

1.1750

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

1.1751

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Ai fini della presente legge», inserire la seguente: «non».

1.1752

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: «in quanto », fino a: «dispositivi medici».

1.1753

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 5, terzo periodo sostituire le parole: «, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.», con le seguenti: «indipendentemente dalle finalità di somministrazione e dal contesto clinico».

1.1754

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se

svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente».

1.1755

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione gli comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte».

1.1756

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico deve informare paziente e familiari che senza una adeguata idratazione non è possibile somministrare parte delle cure palliative, inclusa la somministrazione di antidolorifici per flebo».

1.1757

DE POLI

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico, nel momento in cui aggiorna il paziente circa il suo stato, deve sempre accertarsi che abbia compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la morte».

1.1758

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5 sopprimere il quarto periodo.

1.1759

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5 sopprimere il quarto periodo.

1.1760

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «paziente», inserire le seguenti: «capace di intendere e di volere».

1.1761

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «trattamenti sanitari» con le seguenti: «supporti vitali».

1.1762

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola «sanitari», aggiungere le seguenti: «, purché non».

1.1763

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola «sanitari», aggiungere le seguenti: «, purché non».

1.1764

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «necessari alla propria sopravvivenza».

1.1765

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere le parole: «necessari alla propria sopravvivenza».

1.1766

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: «e le possibili alternative».

1.1767

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione inevitabilmente causerà la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore».

1.1768

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione inevitabilmente causerà la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore».

1.1769

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, dopo le parole: «anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.» aggiungere le seguenti: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione delle stesse causerà inevitabilmente la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore».

1.1770

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, premettere all'ultimo periodo il seguente: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione inevitabilmente causerà la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore.».

1.1771

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1772

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1773

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, quinto periodo, dopo la parola: «paziente», inserire le seguenti: «capace di intendere e di volere».

1.1774

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole: «L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1775

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

– sostituire la parola «revoca» con la parola «rinuncia»;

– aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si intende per rifiuto delle cure' la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per rinuncia alle cure' si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.».

1.1776

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

– *sostituire la parola «revoca» con la parola «rinuncia»;*

– *aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si intende per rifiuto delle cure' la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per rinuncia alle cure' si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'equipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.»*

1.1777

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire lo parola: «revoca» con la parola: «rinuncia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si intende per rifiuto delle cure la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per rinuncia alle cure si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'equipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.»

1.1778

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «rinuncia» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «Ai fini della presente legge si intende per "rifiuto delle cure" si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per "rinuncia alle cure" si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'equipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.»

1.1779

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «cartella clinica», inserire le seguenti: «dal medico ospedaliero.»

1.1780

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1781

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi».

1.1782

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi».

1.1783

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.».

1.1784

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi.».

1.1785

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.».

1.1786

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 6.**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

1.1787

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 6.**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

1.1788

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 6.**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

1.1789

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 6.**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

1.1790

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 6.

1.1791

RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sopprimere il comma 6.

1.1792

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 6.

1.1793

ROMANO, BERGER, LANIECE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il medico è tenuto a prendere in considerazione la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, o a fronte della richiesta, comunque espressa, di interrompere trattamenti conformi alle linee guida e alle norme di buona pratica clinica riferibili alla condizione attuale del richiedente, il medico non ha obblighi professionali».

1.1794

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Il comma 6 è così sostituito:

«Il medico tiene in considerazione le esigenze espresse dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici.»

1.1795

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Il comma 6 è così sostituito:

«Il medico tiene in considerazione le esigenze espresse dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli

vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici.».

1.1796

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

1.1797

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

1.1798

DE POLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative».

1.1799

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1800

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1801

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «è tenuto a rispettare la» con le seguenti: «tiene in considerazione la».

1.1802

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «è tenuto a rispettare la» con le seguenti: «tiene in considerazione la».

1.1803

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «è tenuto a rispettare», la con le seguenti: «tiene conto della».

1.1804

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1805

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1806

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 6, sostituire le parole da: «Il paziente» fino alla fine con le seguenti: «, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici».

1.1807

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole da: «Il paziente» fino alla fine con le seguenti: «, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici».

1.1808

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «esigere», aggiungere le seguenti: «o rifiutare».

1.1809

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «alla deontologia professionale» fino alla fine del comma.

1.1810

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 6, sostituire le parole: «; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali» con le seguenti: «e alle pratiche dell'obiezione di coscienza».

1.1811

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 6, alla fine del secondo periodo sostituire le parole: «il medico non ha obblighi professionali.» con le seguenti: «il medico e il personale sanitario non medico non hanno obblighi professionali e pos-

sono, comunque, avvalersi del diritto di obiezione di coscienza e di scienza».

1.1812

SILVESTRO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «il medico non ha obblighi professionali» con le seguenti: «il medico e gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe non hanno obblighi professionali».

1.1813

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1814

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1815

DE POLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la sedazione profonda, prevista dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata come iter per forme di eutanasia».

1.1816

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria

di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1817

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1818

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1819

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1820

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.1821

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.1822

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1823

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 7.

1.1824

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1825

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1826

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1827

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1828

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1829

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1830

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1831

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1832

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la

morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1833

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1834

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1835

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1836

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1837

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«8. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.1838

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e gli altri operatori sanitari coinvolti assicurano le cure necessarie. La volontà del paziente difforme da quella che il personale medico sta attuando è presa in considerazione ove le sue condizioni cliniche e le circostanze lo consentano, fermo restando che in caso di dubbio prevalgono le esigenze di cura».

1.1839

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1840

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1841

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1842

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1843

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1844

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1845

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1846

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1847

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1848

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1849

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

1.1850

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espressa dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

1.1851

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

1.1852

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

1.1853

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«8. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

1.1854

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

1.1855

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

1.1856

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

1.1857

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

1.1858

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1859

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1860

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1861

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1862

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1863

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1864

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1865

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1866

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1867

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1868

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1869

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1870

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1871

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1872

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1873

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1874

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1875

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1876

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

1.1877

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

1.1878

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

1.1879

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

1.1880

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1881

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1882

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1883

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1884

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1885

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1886

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

1.1887

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

1.1888

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

1.1889

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

1.1890

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

1.1891

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nei tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente orientate al suicidio assistito».

1.1892

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

1.1893

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte dei paziente».

1.1894

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dai paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

1.1895

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dai paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

1.1896

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

1.1897

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

1.1898

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «i componenti dell'équipe sanitaria» con le seguenti: «gli altri operatori sanitari coinvolti».

1.1899

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.1900

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

1.1901

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

1.1902

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1903

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.1904

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

1.1905

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 8.

1.1906

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 8.

1.1907

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Sopprimere il comma 8.

1.1908

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1909

SILVESTRO

Al comma 8, sostituire le parole: «medico e paziente» con le seguenti: «medico e paziente e tra paziente e componenti dell'equipe assistenziale».

1.1910

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 9.**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

1.1911

MALAN

Sopprimere il comma 9.

1.1912

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 9.

1.1913

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 9.

1.1914

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 9.

1.1915

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 9.

1.1916

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Sopprimere il comma 9.

1.1917

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sopprimere il comma 9.

1.1918

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 9, dopo le parole: «pubblica o privata» inserire le seguenti: «secondo la propria carta dei valori».

1.1919

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO

Al comma 9, dopo le parole: «pubblica o privata» inserire le seguenti: «anche non convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale».

1.1920

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 9, dopo le parole: «di cui alla presente legge» aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto dei codici etici, dei principi morali e finalità delle stesse».

1.1921

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 9, sopprimere le parole: «assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1922

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 9, dopo le parole: «l'adeguata formazione del personale» aggiungere le seguenti: «, purché non in contrasto con norme di legge o finalità statutarie originarie».

1.1923

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1924

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.1925

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.1926

MALAN

Sopprimere il comma 10.

1.0.1

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consentente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.2

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata

anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.3

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.4

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.5

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.6

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.7

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.8

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.9

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.10

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata

anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.11

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.12

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consentente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.13

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.14

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.15

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.16

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte

di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.17

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.18

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.19

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.20

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.21

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata

anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.22

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.23

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.24

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.25

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.26

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.27

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata

anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.28

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.29

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.30

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.31

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.32

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) tutela e garantisce il diritto alla vita come diritto indisponibile e inviolabile anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) stabilisce che ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, fermi restando i casi previsti dalla legge.

d) riconosce come prioritaria la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, che si basa sui principi di beneficiabilità e proporzionalità della cura nonché sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico; nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 1 e 2.

1.0.33

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) tutela e garantisce il diritto alla vita come diritto indisponibile e inviolabile anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) stabilisce che ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, fermi restando i casi previsti dalla legge.

d) riconosce come prioritaria la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, che si basa sui principi di beneficiabilità e proporzionalità della cura nonché sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico; nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 1 e 2.

1.0.34

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.0.35

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.0.36

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.0.37

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente o involontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.0.38

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente o meno la morte».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.***1.0.39**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé involontariamente o meno la morte».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.***1.0.40**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.41

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.42

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.43

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

e) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.44

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.45

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.46

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.47

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.48

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.49

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.50

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.51

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.52

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.53

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.54

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.55

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.56

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.57

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.58

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.59

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.60

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

b) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.61

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.62

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.63

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.64

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine

la presente legge ha lo scopo di semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.65

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.66

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.67

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.68

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.69

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.70

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.71

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.72

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.73

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

e) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.74

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.75

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

1.0.76

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.77

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.78

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.79

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.80

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

1.0.81

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.82

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.83

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

1.0.84

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.85

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.86

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.87

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

b) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.88

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.89

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.90

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.91

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di

agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.92

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. Evitando qualsiasi accanimento terapeutico, è riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.93

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È costituzionalmente garantito il diritto del singolo essere umano ad accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.94

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo individuo ad accedere, secondo tempi e modi da esso stabiliti, a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.95

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) garantire, incentivare e promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) snellire le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevo-

lare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.96

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi substatali ed in particolare regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.97

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.98

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore acuto al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione dei mass media e istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.99

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi natura e finalità, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.100

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato e valorizzato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.101

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore lieve, medio e grave negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.102

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore lieve e medio negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.103

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore medio e grave negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di

agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.104

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.105

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.106

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.107

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma precedente, la presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.108

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) implementare l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.109

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale alle esigenze assistenziali dell'individuo connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.110

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. Secondo i valori fondamentali della Costituzione italiana, è riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.111

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario alle esigenze di cura connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore medio;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di

agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.112

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore lieve e lievissimo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.113

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.114

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.115

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia degenerativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti volti al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali;

f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.116

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate; nonché semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.117

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo, nonché perseguire la realizzazione nonché incen-

tivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.118

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine; nonché favorire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.119

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie, nonché prevedere e favorire la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.120

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore, nonché utilizzare la comunicazione di massa o anche quella istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.121

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei LEA quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni, nonché promuovere il continuo aggiornamento del personale sanitario sui protocolli diagnostico-terapeutici nella terapia del dolore;

f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.122

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo e costante aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.123

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.124

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle terapie durante gli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.125

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.126

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.127

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie durante gli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico».

1.0.128

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto costituzionalmente il diritto dell'essere umano di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo

al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.129

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.130

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.131

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.132

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

1.0.133

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esi-

genze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.134

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

- a)* perseguire la realizzazione di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale;
 - b)* perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
 - c)* promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure».
-

1.0.135

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

- a)* promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
 - b)* perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
 - c)* perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».
-

1.0.136

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) promuovere la realizzazione di programmi di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati».

1.0.137

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.138

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.139

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate; utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.140

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze dei pazienti».

1.0.141

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.142

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.143

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.144

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.145

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.146

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.147

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale».

1.0.148

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati all'adeguamento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.149

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.

1.0.150

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica. e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.151

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.152

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, pertanto la presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.153

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.154

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto dalla Costituzione italiana e tutelato dal nostro ordinamento il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.155

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore durante le cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi».

1.0.156

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.157

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.158

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.159

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.160

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È valorizzato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.161

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È costituzionalmente garantito il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.162

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato, tranne nei casi previsti con legge, il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.163

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*I. All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto, garantito e sviluppato, in ogni caso, il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.164

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto dell'individuo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.165

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto dell'essere umano in quanto tale di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.166

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto dell'individuo di accettare o rifiutare le terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.167

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo, in quanto essere umano, di usufruire di terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.168

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Premettere il seguente:***«Art. 01.***(Tutela della vita e della salute)*

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se

non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia».

1.0.169

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.0.170

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.0.171

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia con-

senziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.0.172

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicamente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.0.173

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

1.0.174

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

1.0.175

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

1.0.176

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

1.0.177

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

1.0.178

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

1.0.179

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.180

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.181

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.182

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.183

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.184

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenire abusi e distorsioni».

Art. 2.**2.1**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza

o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore, la decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

3. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

4. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente».

2.3

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto».

2.4

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA

Sopprimere il comma 1.

2.5

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

2.6

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sopprimere il comma 1.

2.7

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

2.8

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il medico, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze».

2.9

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Il» inserire la seguente: «personale».

2.10

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente».

2.11

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «avvalendosi di» con le seguenti: «utilizzando i».

2.12

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «del paziente,» inserire la seguente: «non».

2.13

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire la parola: «deve» con la seguente: «può».

2.14

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «adoperarsi per».

2.15

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «alleviarne» con la seguente: «evitarne».

2.16

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

2.17

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche» fino a: «dal medico».

2.18

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di rifiuto o».

2.19

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o di revoca».

2.20

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «trattamento sanitario indicato dal medico» inserire le seguenti: «fatte salve le pratiche la nutrizione e idratazione artificiale».

2.21

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «indicato dal medico».

2.22

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «indicato» con la seguente: «suggerito».

2.23

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.24

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «A tal fine».

2.25

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «A tal fine».

2.26

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine» inserire la seguente: «non».

2.27

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo sopprimere la seguente parola: «è».

2.28

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è sempre garantita» con le seguenti: «si garantisce».

2.29

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «Sempre».

2.30

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sempre».

2.31

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «un'appropriate».

2.31a

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «un'appropriate».

2.32

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: «un'appropriate» con le seguenti: «un'adeguata».

2.33

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: «un'appropriate» con la seguente: «un'adeguata».

2.34

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con il coinvolgimento» con le seguenti: «con la presenza».

2.35

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38».

2.36

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sopprimere il comma 2.

2.37

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sopprimere il comma 2.

2.38

ROMANO, BERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei casi di paziente in imminenza di morte, il medico si astiene da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di trattamenti sanitari. In presenza di sofferenze irreversibilmente refrattarie ai trattamenti sanitari in imminenza di morte, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente».

2.39

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.39a

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.40

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «Nei casi di» con le seguenti: «In presenza di».

2.41

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «a breve termine» a lungo termine: «a lungo termine».

2.42

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o di imminenza di morte».

2.43

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO, PERRONE

Sostituire ove ricorra la parola: «medico» con le seguenti: «equipe sanitaria».

2.44

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, PERRONE, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 2, le parole: «il medico deve astenersi» sono sostituite dalle parole: «il medico può astenersi o esercitare l'obiezione di coscienza».

2.45

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «deve astenersi» con le seguenti: «si astiene».

2.46

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sostituire la parola: «ogni» con la seguente: «qualunque».

2.47

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.47a

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.48

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari.»

2.49

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in presenza di» con le seguenti: «nei casi di».

2.50

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «refrattarie».

2.51

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

2.52

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, al comma 1, sostituire la parola: «deve» con la seguente: «può».

2.53

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 2, secondo periodo, la parola: «profonda» è soppressa.

2.54

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con il consenso del Paziente».

2.55

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sopprimere il comma 3.

2.56

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «profonda continua o il rifiuto della stessa».

2.57

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «profonda continua o».

2.58

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «o il rifiuto della stessa».

2.59

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire la parola: «o» con «e».

2.60

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e sono annotati».

2.61

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «e sono» con le seguenti: «o sono».

2.62

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nella cartella clinica e».

2.63

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «e nel» con le seguenti: «o nel».

2.64

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».

2.65

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori».

2.66

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «la sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia attiva».

2.67

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, al primo periodo aggiungere infine: «La sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia».

2.68

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, al primo periodo aggiungere in fine: «La sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia».

2.69

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia».

2.70

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Aggiungere in fine il seguente periodo: «La relativa decisione sanitaria è adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

2.71

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Aggiungere in fine il seguente periodo: «La relativa decisione sanitaria è adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

Art. 3.**3.1**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimerlo.

3.2

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Sopprimere l'articolo.

3.3

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sopprimerlo.

3.4

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

3.5

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 2.

3.6

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 3.

3.7

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 4.

3.8

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 5.

3.9

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 5, sopprimere il comma 1.

3.10

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

3.11

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

3.12

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

3.13

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

3.14

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. » divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

3.15

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
- 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.16

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
- 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.17

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.18

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*)
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.19

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3. – (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.20

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.21

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.22

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.23

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Divieto di eutanasia e suicidio medicalmente assistito*). – 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.24

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Divieto di eutanasia e suicidio medicalmente assistito*). –

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.25

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Divieto di eutanasia e suicidio medicalmente assistito*). –

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.26

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.27.

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.28

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.29

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Consequentementel sopprimere l'articolo 5.

3.30

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata

anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.31

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.32

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.33

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la

sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.34

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.35

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.36

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.37

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso,

è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.38

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
 - b) sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.
-

3.39

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
 - b) sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.
-

3.40

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata

anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.41

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).

– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.42

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).

– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari», anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
 - b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.
-

3.43

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
 - b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.
-

3.44

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). – 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
 - b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.
-

3.45

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
 - b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.
-

3.46

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Consequentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
 - b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».
-

3.47

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Consequentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
 - b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».
-

3.48

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri, al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
 - b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».
-

3.49

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri, al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
 - b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».
-

3.50

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio mentalmente assistito.

l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

3.51

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).

– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio mentalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

3.52

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

3.53

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

3.54

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*).
– 1. L'eutanasia è intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

3.55

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. L'eutanasia, è l'azione ed omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto. È vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

3.56

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

3.57

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 1.***3.58**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Sopprimere il comma 1***3.59**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.***3.60**

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.***3.61**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «La persona» con la seguente: «Il».

3.62

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

3.63

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

3.64

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di compressione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1».

3.65

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «diritto» aggiungere: «comunque».

3.66

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di decisione».

3.67

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1».

3.68

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «comma 1».

3.69

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alle sue capacità» aggiungere: «e alla sua situazione soggettiva».

3.70

DE POLI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto delle Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

3.71

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.72

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «Deve ricevere» con la seguente: «Riceve».

3.73

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «ricevere» con la seguente: «avere».

3.74

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «informazioni» con la seguente: «indicazioni».

3.75

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sulle scelte».

3.76

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «per essere» fino a: «la sua volontà».

3.77

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.78

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.79

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere comunicate in accordo con i genitori».

3.80

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace sono fornite in accordo con i genitori».

3.81

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore e alla persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.82

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo:
«Le informazioni al minore ovvero persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.83

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo:
«Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.84

ROMANO, BERGER, LANIECE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ehe deve essere tenuta in adeguata considerazione».

3.85

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.86

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2 premettere il seguente:

«01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto».

3.87

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, premettere il seguente:

«01. Nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace ovvero sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e ha diritto ad esprimere la propria volontà».

3.88

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, premettere il seguente:

«01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. Il minore di 18 anni e la persona legalmente incapace, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto».

3.89

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, premettere il seguente:

«La persona minore e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto».

3.90

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, premettere il seguente:

«01. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico

preveda anche l'assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità ed esprimendo la propria volontà».

3.91

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, premettere il seguente periodo: «Qualunque intervento sanitario su una persona che non è in grado di esprimere il consenso al trattamento può essere effettuato solo in vista di un diretto beneficio della persona interessata e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva dalla legge n. 18 del 2009».

3.92

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

3.93

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sopprimere il comma 2.

3.94

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.95

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.96

ROMANO, BERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in base al superiore interesse del medesimo dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità».

3.97

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso, ove presenti o raggiungibili, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore. In nessun caso può essere rifiutato un trattamento proposto dal medico, se il minore esprime consenso. Ove il minore non sia in grado di esprimere o negare il suo consenso, non possono essere interrotte le cure o i trattamenti utili al suo mantenimento in vita».

3.98

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 2, sostituire la parola: «è», con le seguenti: «può essere».***3.99**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «o dal tutore», con le seguenti: «ovvero dal tutore».***3.100**

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «tenendo conto», fino a: «minore».***3.101**

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2 sopprimere le parole: «tenendo conto della volontà della persona minore».

3.102

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in relazione» fino alla fine del comma.

3.103

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «in relazione alla sua età e al suo grado di maturità».

3.104

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere la parola: «sua».

3.105

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 2, dopo le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità» aggiungere, in fine, le seguenti: «e solo in vista di un loro diretto beneficio».

3.106

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».

3.107

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «Il nel pieno rispetto della sua dignità».

3.108

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sostituire la parola: «sua» con la seguente: «propria».

3.109

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «e avendo come scopo la» con le seguenti: «ai fini della».

3.110

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».

3.111

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere la parola: «psicofisica».

3.112

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «salute psicofisica e della vita» con le seguenti: «vita e della salute».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «salute psicofisica e della vita» con le seguenti: «vita e della salute».

3.113

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «psicofisica e della vita» con le seguenti: «e del benessere psicofisico».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico».

3.114

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».

3.115

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991».

3.116

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991».

3.117

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 23,24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991».

3.118

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONO per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991».

3.119

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale».

3.120

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale».

3.121

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.122

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta, i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti».

3.123

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta. Nei casi dubbi, i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti».

3.124

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In nessun caso il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta. Nei casi dubbi, i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti».

3.125

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sopprimere il comma 3.

3.126

ROMANO, BERGER, LANIECE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato in base al superiore interesse del medesimo dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile».

3.127

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 414 del codice civile».

3.128

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «può essere».

3.129

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere la parola: «espresso».

3.130

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere la parola: «o rifiutato».

3.131

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3 dopo la parola: «tutore» aggiungere le seguenti: «nel secondo caso autorizzato dal Giudice tutelare».

3.132

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Il sentito l'interdetto aver possibile».

3.133

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «tutela della».

3.134

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere la parola: «psicofisica».

3.135

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».

3.136

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 31 sopprimere le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».

3.137

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sopprimere il comma 4.

3.138

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 4, dopo la parola: «inabilitata» inserire le seguenti: «se capace di intendere e di volere».

3.139

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «Può essere».

3.140

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «medesima» con la seguente: «stessa».

3.141

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «avendo sempre come obiettivo il maggiore interesse del minore e prima di tutto la tutela della salute psicofisica e della sua vita».

3.142

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona».

3.143

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona».

3.144

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.145

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «sostegno aggiungere» le seguenti: «comunque autorizzato dal Giudice tutelare».

3.146

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario».

3.147

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario».

3.148

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «Può essere».

3.149

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «espresso o».

3.150

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o rifiutato».

3.151

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «del beneficiario» con le parole: «del disabile» e sopprimere le parole: «ovvero solo da quest'ultimo».

3.152

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere».

3.153

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «suo».

3.154

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 5.

3.155

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

3.156

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Sopprimere il comma 5

3.157

ROMANO, BERGER, LANIECE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti i trattamenti sanitari proposti e il medico ritenga invece che questi siano appropriati e necessari, la decisione può essere rimessa, previo parere espresso da Comitato etico indipendente, al giudice tutelare . su ricorso del rappresentante legale deDa persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

3.158

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Il medico è comunque tenuto a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita della persona minore d'età, interdetta o inabilitata anche in caso di rifiuto del trattamento sani-

tario da parte del rappresentante legale della persona minore, interdetta o inabilitata ovvero dell'amministratore di sostegno.».

3.159

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Il medico è comunque tenuto a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita della persona minore d'età, interdetta o inabilitata anche in caso di rifiuto del trattamento sanitario da parte del rappresentante legale della persona minore, interdetta o inabilitata ovvero dell'amministratore di sostegno.».

3.160

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sostituire le parole: «Nel caso in cui» con la seguente: «Se».

3.161

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sostituire le parole: «interdetta o inabilitata» con la seguente: «interdetta e inabilitata».

3.162

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sostituire la parola: «oppure» con la seguente: «e».

3.163

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».

3.164

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».

3.165

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sopprimere le parole: «in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».

3.166

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAI) di cui all'articolo 4,» sono soppresse.

3.167

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».

3.168

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «disposizioni», con la seguente: «dichiarazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 4:

al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»; al comma 3, sostituire la parola: «disponente», con la seguente: «dichiarante»;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»; al comma 6, sostituire la parola: «disponente» ovunque ricorre, con la seguente: «dichiarante»;

alla rubrica, sostituire la parola: «disposizioni», con la seguente: «dichiarazioni»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente», con la seguente: «dichiarante»;

al titolo, sostituire la parola: «disposizioni», con la seguente: «dichiarazione».

3.169

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sostituire lo parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 4:

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

Al comma 3, sostituire lo parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

alla rubrica, sostituire lo parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

al titolo, sostituire lo parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».

3.170

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 4:

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

Al comma 3, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

alla rubrica, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente con la seguente: dichiarante»;

al titolo, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».

3.171

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sostituire la parola: «disposizioni con la seguente: dichiarazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 4:

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

al comma 3, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

alla rubrica, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

al titolo, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazione».

3.172

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «o il rappresentante legale della persona minore».

3.173

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie».

3.174

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine, con le seguenti: «la decisione spetta all'equipe medica curante specie in regime di urgenza».

3.175

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine, con le seguenti: «Prevalgono le indicazioni del medico nel rispetto del principio di proporzionalità delle cure e appropriatezza clinica».

3.176

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «prevale la decisione del medico».

3.177

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine, con le seguenti: «Prevalgono le indicazioni del medico nel rispetto del principio di proporzionalità delle cure e appropriatezza clinica».

3.178

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria, la decisione è rimessa al giudice che valuta la possibilità di ricostruire la volontà manifestata dalla persona incapace in precedenza, nonché i valori e le convinzioni notoriamente proprie dell'incapace».

3.179

MALAN

Al comma 5, sostituire le parole da: «è rimessa al giudice» fino al termine del comma, con le seguenti: «spetta al medico».

3.180

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «o dei soggetti di cui agli articoli 406», fino alla fine del comma.

3.181

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sopprimere, alla fine, le seguenti parole: «o del medico».

3.182

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, sopprimere alla fine, le seguenti parole: «o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

3.183

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «sentiti anche i conviventi e i parenti prossimi».

3.184

AIELLO, BIANCONI, FORMIGONI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «escluso comunque ogni atto di natura eutanasi».

Art. 4.**4.1**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.2

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.3

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.4

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 4, premettere il seguente:***«Art. 04.***(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)*

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.5

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 4, premettere il seguente:***«Art. 04.***(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)*

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.6

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 4, premettere il seguente:***«Art. 04.***(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)*

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.7

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto. Il consenso del soggetto malato all'azione od omissione comunque idonea a provo carne la morte non esclude la responsabilità del soggetto agente.

2. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente.

3. È fatto divieto di istigare o comunque indurre, attraverso informazioni e comunicazioni di carattere medico e sanitario, un soggetto al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.8

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto. Il consenso del soggetto malato all'azione od omissione comunque idonea a provo carne la morte non esclude la responsabilità del soggetto agente.

2. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.9

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 4, premettere il seguente:***Art. 04.***(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)*

1. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente.

2. È fatto divieto di istigare o comunque indurre, attraverso informazioni e comunicazioni di carattere medico e sanitario, un soggetto al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.10

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 4, premettere il seguente:***«Art. 04.***(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)*

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto. Il consenso del soggetto malato all'azione od omissione comunque idonea a provo carne la morte non esclude la responsabilità del soggetto agente.

2. È fatto divieto di istigare o comunque indurre, attraverso informazioni e comunicazioni di carattere medico e sanitario, un soggetto al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.11

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*All'articolo 4, premettere il seguente:***«Art. 04.***(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)*

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto.

2. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.12

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere gli articoli 4 e 5.

4.13

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.

4.14

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

4.15

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere l'articolo.

4.16

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento).* – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575,579 e 580 del codice penale.

5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

6. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.17

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*). – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

4. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

5. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.18

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*). 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

4.19

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

4. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

4.20

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previ-

sione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.21

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

4. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le

sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.22

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento, attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, il dichiarante stesso non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

3. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.23

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

4.24

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità perma-

nente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.25

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale».

4.26

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*). – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.27

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

4.28

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

4.29

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento, attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di

intendere e di volere, il dichiarante stesso non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

4.30

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

4.31

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità perma-

nente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.32

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.33

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) – 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale».

4.34

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanassica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il

proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.

7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.

8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema sanitario nazionale».

4.35

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della

sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.

7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.

8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione».

4.36

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.

7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condi-

zioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti».

4.37

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel case in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio

consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5».

4.38

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

5. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire

la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema sanitario nazionale».

4.39

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4.40

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4. - 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i

mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie».

4.41

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4. - 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario».

4.42

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4. - 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi».

4.43

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

*Sopprimere il comma 1.***4.44**

DE POLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una futura incapacità di intendere e volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto di patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizioni di autodeterminarsi».

4.45

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento (''DAT''), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con

la deontologia medica. PUÒ altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.46

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.47

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Può altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.48

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte. Può altresì indicare una persona di sua fiducia

(“fiduciario”) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.»

4.49

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento (“DAT”), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere».

4.50

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte».

4.51

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.»

4.52

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento (“DAT”), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di

trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (''fiduciario'') che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici».

4.53

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento (''DAT''), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (''fiduciario'') che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici».

4.54

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le DAT, attraverso le quali ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.55

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte. PUÒ altresì indicare una persona di sua fiducia (''fiduciario'') che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici».

4.56

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. PUÒ altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici».

4.57

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

4.58

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e capace fino alla fine del periodo» *con le seguenti:* «in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento ("DAT"), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge».

4.59

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e capace», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge».

4.60

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «di volere», inserire le seguenti: «se affetta da una malattia cronica progressiva»;*
 - b) *dopo la parola: «rispetto», inserire le seguenti: «ai trattamenti medesimi»;*
 - c) *dopo il primo, periodo inserire il seguente: «Tutte le informazioni e i pareri medici ricevuti devono essere cronologicamente riportati nella DAT che deve essere costantemente aggiornata».*
-

4.61

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».

4.62

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario

nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».

4.63

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Le dichiarazioni di cui al periodo precedente devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».

4.64

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante».

4.65

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure

attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».

4.66

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante e dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse, che ne trattiene ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».

4.67

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante e dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse, che ne trattiene ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di

un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante».

4.68

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante e dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse, che ne trattiene ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».

4.69

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «futura», aggiungere le seguenti: «eventuale ed irreversibile».

4.70

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «futura», aggiungere la seguente: «ed irreversibile».

4.71

ROMANO, BERGER, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «futura incapacità», inserire la seguente parola: «irreversibile»;

b) al primo periodo, dopo le parole: «proprie volontà», inserire, le seguenti: «da prendere in considerazione».

4.72

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «incapacità» fino a: «altresì» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)», esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare».

4.73

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «incapacità» fino a: «altresì» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)», esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare».

4.74

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, dopo lo parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «nell'imminenza della morte».

4.75

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo lo parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «nell'imminenza della morte secondo i pareri dei medici curanti».

4.76

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma , primo periodo, dopo lo parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta».

4.77

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile e negativa evoluzione».

4.78

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione».

4.79

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «prolungata e persistente».

4.80

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere la seguente: «persistente».

4.81

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere la seguente: «prolungata».

4.82

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «adeguate informazioni mediche» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate informazioni fornite dal proprio medico di medicina generale».

4.83

SILVESTRO

Al comma 1, dopo le parole: «informazioni mediche» inserire le seguenti: «e assistenziali».

4.84

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 1, sostituire la parola: «mediche», con le seguenti: «da un medico di fiducia».

4.85

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, primo periodo, dopo lo parola: «scelte», aggiungere le seguenti: «diagnostiche e».

4.86

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, modificare lo rubrica dell'articolo con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

4.87

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché», fino alla fine del comma.

4.88

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso comunque ogni atto di natura eutanasiaca o che possa in qualunque modo provocare la morte».

4.89

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso comunque ogni atto di natura eutanasiaca».

4.90

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso comunque ogni atto che possa in qualunque modo provocare la morte».

4.91

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «se essi rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto, secondo gli *standard* e le procedure mediche internazionalmente riconosciuti».*

4.92

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «se essi rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto».

4.93

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico».

4.94

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato, secondo gli *standard* e le conoscenze mediche attualmente disponibili, che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità».*

4.95

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carat-

tere di irreversibilità, secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente raggiunte».

4.96

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità».

4.97

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità».

4.98

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari», *aggiungere le seguenti:* «le Dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità cinque anni, a decorre dalla formulazione dell'atto, termine oltre il quale perde ogni efficacia la dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».

4.99

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le DAT hanno validità cinque anni, a decorre dalla formulazione dell'atto, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».

4.100

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.» *aggiungere le seguenti:* «Le DAT devono

essere adottate in piena libertà e consapevolezza, e non possono essere obbligatorie.».

4.101

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.» aggiungere le seguenti: «le DAT, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati.».

Conseguentemente sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Ciascun soggetto di cui al primo periodo del presente comma, nelle DAT, può indicare».

4.102

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari» aggiungere le seguenti: «È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. la nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Conseguentemente sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Ciascun soggetto di cui al primo periodo del presente comma, nelle DAT, può indicare».

4.103

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità dell'3 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci, secondo gli standard e le conoscenze mediche allo stato disponibili, a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

4.104

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità dell'3

dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

4.105

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale gli elementi necessari alle funzioni fisiologiche».

4.105a

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci, secondo gli *standard* e le conoscenze mediche allo stato disponibili, a fornire al paziente in fase terminale gli elementi necessari alle funzioni fisiologiche».

4.106

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci, secondo gli *standard* e le conoscenze mediche allo stato disponibili, a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

4.107

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13

dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

4.108

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

4.109

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita».

4.110

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine fisiologico della vita».

4.111

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita».

4.112

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.113

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma, 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze».

4.114

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, e non possono essere obbligatorie».

4.115

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le DAT, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Indica altresì» *con le seguenti:* «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».

4.116

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».

Conseguentemente sostituire le parole: «Indica altresì» *con le seguenti:* «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».

4.117

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».

Conseguentemente sostituire le parole: «Indica altresì» *con le seguenti:* «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».

4.118

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. La nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Indica altresì» *con le seguenti:* «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».

4.119

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte».

4.120

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAI la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte».

4.121

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAI la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie

di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che in qualunque modo siano orientate ad accelerare la sua morte».

4.122

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare la sua morte».

4.123

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano potenzialmente idonee ad occasionare o ad accelerare la sua morte».

4.124

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che siano potenzialmente idonee ad occasionare o ad accelerare la sua morte».

4.125

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che in qualunque modo siano, anche solo potenzialmente, idonee ad occasionare o ad accelerare la sua morte».

4.126

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano potenzialmente idonee ad accelerare la sua morte».

4.127

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano, anche solo potenzialmente, idonee ad accelerare la sua morte».

4.127a

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano, anche solo potenzialmente, idonee ad occasionare la sua morte».

4.128

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano potenzialmente idonee ad occasionare la sua morte».

4.129

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.130

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.131

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».

4.132

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.133

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso nè è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.134

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso».

4.135

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso».

4.136

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma , dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere ca-

pace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».

4.137

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso nè è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.138

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.139

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.140

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».

4.141

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso nè è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.142

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso».

4.143

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».

4.144

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso né è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.145

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.146

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.147

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.148

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.149

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.150

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.151

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti idonei, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.152

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti, compresi quelli sperimentali, idonei alla diminuzione delle proprie sofferenze».

4.153

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, volti a migliorare la qualità di vita».

4.154

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze».

4.155

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

4.156

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.157

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «Indica», *con la seguente:* «Può indicare».

4.158

SILVESTRO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con il medico», inserire le seguenti: «, con i componenti dell'equipe sanitaria».

4.159

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La pianificazione delle cure non può in ogni caso prevedere o includere atti che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.160

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e non possono essere obbligatorie».

4.161

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e non possono essere obbligatorie».

4.162

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena consapevolezza e non possono essere obbligatorie».

4.163

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidi-

mate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».

4.164

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le DAT devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».

4.165

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di DAT».

4.166

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di DAT».

4.167

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. La nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «Indica altresì», con le seguenti: «Di conseguenza, nella DAT può indicare».

4.168

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. La nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Conseguentemente, al comma ,1 sostituire le parole: «Indica altresì», con le seguenti: «Di conseguenza, nella DAT può indicare».

4.169

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione».

4.170

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle DAT il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.171

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle DAT il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.172

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.173

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.174

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.175

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.176

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.177

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.178

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.179

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.180

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.181

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.182

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze

di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.183

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.184

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.185

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.186

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati

dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.187

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.188

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.189

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.190

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.191

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.192

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.193

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.194

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.195

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.196

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.197

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.198

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.199

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.200

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.201

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.202

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.203

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.204

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.205

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

4.206

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

4.207

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.208

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.209

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.210

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.211

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.212

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.213

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.214

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad«illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.215

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.216

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.217

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.218

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.219

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.220

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.221

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.222

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAI la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.223

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.224

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.225

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.226

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.227

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.228

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.229

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.230

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.231

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione.»

4.232

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.233

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.234

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.235

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.236

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.237

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza il medico è tenuto a esaminare con il paziente e se il paziente acconsente con i suoi familiari le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.238

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del

momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.239

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.240

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.241

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.242

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.243

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.244

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.245

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.246

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.247

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.248

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.249

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

4.250

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

4.251

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.252

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.253

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.254

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono carattere vincolante esclusivamente nell'eventualità in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo e dal medico curante. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di

competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.255

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può autodeterminarsi. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.256

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.257

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le infor-

mazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.258

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.259

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.260

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.261

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.262

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme

e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.263

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza».

4.264

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.265

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno

valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.266

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza».

4.267

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.268

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario cui è sottoposto. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.269

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza».

4.270

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono carattere vincolante esclusivamente nell'eventualità in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnostica collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.271

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono carattere vincolante esclusivamente nell'eventualità in cui una commissione medica, nominata dalla struttura ospedaliera di ricovero, diagnostica collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.272

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnostica collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.273

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.274

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

4.275

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.276

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.277

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.278

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.279

ROMANO, BERGER, LANIECE

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere, le parole: «successivo, che è».

4.280

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4.281

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il fiduciario è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle DAT. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna inoltre a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.282

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il fiduciario, qualora sia stato designato dal paziente nelle sue DAT, è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.283

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «al disponente», *aggiungere le seguenti:* «nella stessa forma utilizzata per la redazione della DAT».

4.284

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 3.

4.285

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia».

4.286

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione medica designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».

4.287

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad un collegio medico designato dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».

4.288

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».

4.289

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

4.290

RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sopprimere il comma 4.

4.291

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 4.

4.292

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.293

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di necessità è proposto un piano diagnostico e terapeutico ai parenti ed affini di primo grado e di secondo se conviventi al fine di conseguire una decisione condivisa. In caso di divergenze familiari il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile».

4.294

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di necessità» con le seguenti: «In tutti i casi di assenza».

4.295

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:**«4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».*

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

4.296

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza».

4.297

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di redazione dell'atto e deve essere inserita nella cartella clinica».

4.298

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di redazione dell'atto, salvo che il soggetto sia divenuto incapace».

4.299

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, salvo che sia sopraggiunta l'incapacità del soggetto, dalla data di redazione dell'atto che deve essere inserita nella cartella clinica».

4.300

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di redazione dell'atto».

4.301

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente».

4.302

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente».

4.303

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto».

4.304

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a

esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

4.305

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Sostituire il titolo dell'articolo 4 con il seguente:

«Dichiarazioni Anticipate di Trattamento».

4.306

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia dichiarato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

4.307

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

4.308

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.309

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.310

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

4.311

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

4.312

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sopprimere il comma 5.

4.313

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 5.

4.314

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Sopprimere il comma 5.

4.315

ROMANO, BERGER, LANIECE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto a prendere in considerazione le DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, sentito il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla

condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili o non valutate all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, previo parere espresso da Comitato etico indipendente, si può proporre ricorso al giudice tutelare ai sensi del comma 5 dell'articolo 3».

4.316

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali non possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, fatto salvo il caso in cui, nel frattempo, siano state rese disponibili terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3».

4.317

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica. È fatto salvo in ogni caso il suo diritto di obiezione di coscienza».

4.318

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica. È fatto salvo in ogni caso il suo diritto di obiezione di coscienza».

4.319

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica».

4.320

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica».

4.321

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il medico tiene in considerazione le DAT e verifica, sentito il fiduciario, la loro congruenza logica e clinica con la condizione attuale del paziente, orientando in ogni caso la propria condotta al rispetto della salvaguardia della salute e dell'inviolabilità della vita umana e secondo criteri di appropriatezza e proporzione delle cure».

4.322

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica».

4.323

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sostituire le parole da: «che adottino» fino a regolamentare con la seguente: «regolamentano».

4.324

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il medico tiene in considerazione le DAT e verifica, sentito il fiduciario, la loro congruenza logica e clinica con la condizione attuale del paziente, orientando in ogni caso la propria condotta al rispetto della salvaguardia della salute e dell'inviolabilità della vita umana e secondo criteri di appropriatezza e proporzione delle cure.».

4.325

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o no».

4.326

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, su proposta del fiduciario adeguatamente informato, qualora sussistano terapie documentabili non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, indicando dettagliata mente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

4.327

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono

essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».

4.328

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».

4.329

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT» *le quali con le seguenti:* «Le DaT».

4.330

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali» *con le seguenti:* «Le Dat».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

4.331

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali» *con le seguenti:* «Le Dat».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

4.332

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali» *con le seguenti:* «LeDat».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

4.333

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle con le seguenti: Salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico tiene in considerazione le».

4.334

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1» *aggiungere le seguenti:* «e in conformità al codice di deontologia medica».

4.335

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1» *aggiungere le seguenti:* «e in conformità al codice di deontologia medica».

4.336

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1» *inserire le seguenti:* «e in conformità al codice di deontologia medica».

4.337

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1», aggiungere le seguenti: «e in conformità al codice di deontologia medica».

4.338

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto delle DAT», con le seguenti: «prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT».

4.339

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto delle DAT», con le seguenti: «prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT».

4.340

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», delle con le seguenti: «prende in considerazione le».

4.341

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «considera, nella propria autonomia, il contenuto».

4.342

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «considera, nella propria autonomia, il contenuto».

4.343

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «considera, nella propria autonomia, il contenuto».

4.344

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, dopo le parole: «dal medico», inserire le parole: «o dalla equipe medica», e sostituire il secondo periodo con il seguente: «In queste circostanze il ruolo del fiduciario viene a cadere».

4.345

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «tiene conto».

4.346

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «in accordo con», con le seguenti: «sentito anche il».

4.347

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «in accordo con il fiduciario», fino alla fine del comma, con le seguenti: «anche su richiesta del fiduciario».

4.348

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: da: «in accordo con il fiduciario», fino alla fine del comma, con le seguenti: «anche su richiesta del fiduciario».

4.349

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «con il fiduciario», aggiungere la seguente: «anche».

4.350

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «palesemente».

4.351

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «sussistano terapie», fino alla fine del periodo con le seguenti: «le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

4.352

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sussistano», con le seguenti: «vi siano evidenze cliniche circa».

4.353

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, dopo lo parola: «sussistano», aggiungere le seguenti: «possibilità di recupero della capacità di intendere e di volere o».

4.354

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «non prevedibili all'atto della sottoscrizione», con le seguenti: «di comprovato valore scientifico».

4.355

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «non prevedibili all'atto della sottoscrizione», con le seguenti: «di comprovato valore scientifico».

4.356

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «non prevedibili», con le seguenti: «da lui non conosciute».

4.357

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «non prevedibili», aggiungere le seguenti: «per le competenze del paziente».

4.358

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «non prevedibili», aggiungere le seguenti: «o non sufficientemente note».

4.359

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita», con le seguenti: «capaci di offrire possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».

4.360

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, alla fine del primo periodo, eliminare lo parola: «concrete».

4.361

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola: «concrete».

4.362

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola: «concrete».

4.363

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «concrete possibilità di», con la seguente: «un».

4.364

BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 5, dopo le parole: «condizioni di vita», inserire le seguenti: «ovvero in caso di obiezione di coscienza».

4.365

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, dopo le parole: «capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.», aggiungere le seguenti: «Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico».

4.366

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

4.367

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riguardo all'effettiva insor:adella patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare le disposizioni».

4.368

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare le disposizioni».

4.369

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare il contenuto».

4.370

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare il contenuto».

4.371

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico».

4.372

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

4.373

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutela re e su parere del collegio medico».

4.374

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «conflitto fino alla fine del comma», *con le seguenti:* «controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».

4.375

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, seconda periodo, sostituire le parole da: «di conflitto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia».

4.376

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «di conflitto» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».

4.377

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3», *con le seguenti:* «prevalgono le indicazioni del medico».

4.378

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3», *con le seguenti:* «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».

4.379

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3» *con le seguenti:* «la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutela re e su parere del collegio medico».

4.380

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3», *con le seguenti:* «la decisione spetta al medico».

4.381

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» *con le seguenti:* «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».

4.382

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le indicazioni del medico».

4.383

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le indicazioni del medico».

4.384

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.» con le seguenti: «la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».

4.385

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutela re e su parere del collegio medico».

4.386

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.» con le seguenti: «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».

4.387

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».

4.388

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente.».

4.389

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «sulla base di una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte dell'interessato».

4.390

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora il paziente esprima nelle Dat la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.391

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il

paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.392

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto del criterio di autodeterminazione, prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale».

4.393

RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del criterio di autodeterminazione, prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale».

4.394

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.395

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.396

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale. L'idratazione e la nutrizione artificiali non sono trattamenti sanitari e pertanto non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 5, il terzo periodo è soppresso.

4.397

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale».

4.398

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale. L'idratazione e la nutrizione artificiali non sono trattamenti sanitari e pertanto non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Conseguentemente: all'articolo 1, comma 5, il terzo periodo è soppresso.

4.399

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati

nati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale».

4.400

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto e devono essere inserite nella cartella clinica».

4.401

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, salvo espressa riconferma da parte del dichiarante».

4.402

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.403

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesistarianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità perma-

nente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesistarianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.404

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata dal medico curante, sentiti tre medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.405

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio della tutela della salute e dell'inviolabilità della vita umana e, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.406

DE POLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.407

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio della tutela della salute e dell'inviolabilità della vita umana e, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.408

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.409

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.410

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'esordio di malattie acute nelle quali la perdita della capacità di manifestare le proprie volontà può essere transitoria, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a che l'evoluzione del quadro clinico non faccia presumere che essa sia diventata permanente».

4.411

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'esordio di malattie acute ad esito non inevitabilmente infausto, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a quando non sopravvenga nel paziente una perdita permanente nel paziente della capacità di manifestare le proprie volontà».

4.412

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Qualora il contenuto delle DAT appaia al medico manifestamente inappropriato, egli deve avvalersi di una consulenza collegiale prima di procedere a darne applicazione; l'eventuale decisione dei sanitari di non dare corso alle direttive del paziente è comunicata al fiduciario da questo designato».

4.413

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

«6. Le DAT, una volta registrate sulla tessera sanitaria del soggetto, costituiscono un documento accessibile al medico responsabile della cura del paziente quando la sua condizione di non poter più intendere e volere si è stabilizzata. Il *Data base* ha carattere regionale e nazionale. Nel caso di richieste che potrebbero cagionare la morte anticipata del soggetto il medico valuta le richieste del paziente con un collegio medico di specialisti nominato dalla Direzione dell'ospedale».

4.413a

ROMANO, BERGER, LANIECE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro nazionale, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Le DAT redatte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono controfirmate da un medico il quale abbia fornito informazioni adeguate al dichiarante sulle condizioni patologiche cui si riferiscono, sulle terapie disponibili e sulle risorse della medicina palliativa rispetto ad esse disponibili, nonché sulle conseguenze delle manifestazioni di volontà espresse. Il medico controfirma le DAT avendo constatato l'as-

senza di condizioni patologiche depressive del dichiarante e di elementi i quali lascino fondatamente ritenere che le DAT risultino condizionate da pressioni psicologiche operate sul dichiarante. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT e la summenzionata attestazione medica possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con la presenza di due testimoni. Le DAT mantengono la loro validità per cinque anni a far data dalla consegna, di cui al presente comma. Le DAT possono essere confermate secondo la medesima procedura prevista dal presente articolo».

4.414

RIZZOTTI, GASPARRI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Al comma 6, sopprimere il primo e il secondo periodo.***4.415**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi.***4.416**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi».

4.417

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e

lo informi in modo chiaro e comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta».

4.418

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta».

4.419

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo chiaro dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta».

4.420

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi delle conseguenze che la sua scelta comporta».

4.421

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi».

4.422

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi, accertando la piena comprensione delle comunicazioni relative ai benefici e ai rischi che la sua scelta comporta, in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi».

4.423

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi, accertando la piena comprensione delle comunicazioni relative ai benefici e ai rischi che la sua scelta comporta».

4.424

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 6, primo periodo, le parole da: «o per scrittura» a: «ove istituito, oppure», sono sostituite dalle seguenti: «controfirmato da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato».

Conseguentemente, le parole da: «, qualora ricorrano» a «comma 7», sono soppresse.

4.425

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 6, primo periodo, le parole da: «o per scrittura» a «ove istituito, oppure», sono sostituite dalle seguenti: «controfirmato da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato».

Conseguentemente, le parole da: «, qualora ricorrano» a «comma 7», sono soppresse.

4.426

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «autenticata aggiungere le seguenti: da un notaio o da pubblico ufficiale autorizzato alle autenti-

cazioni e controfirmate dal medico che ha informato il paziente del significato e delle conseguenze delle sue scelte che garantisce della sua capacità di intendere e di volere delle sue condizioni di salute mentale al momento della sottoscrizione».

4.427

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «ovvero», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dal notaio o da altro pubblico ufficiale e controfirmata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.».

4.428

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e sono controfirmate, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che le predisponde.».

4.429

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora vi siano più documenti scritti che soddisfano le predette condizioni di validità delle DAT, prevale il documento più recente.».

4.430

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

4.431

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

4.432

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

4.433

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «lo consentano, le DAT» con le seguenti: «consentano l'espressione delle DAT per iscritto, esse».

4.434

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, terzo periodo, aggiungere parole: «facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte».

4.435

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 6, terzo periodo, aggiungere le parole: «facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte».

4.436

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 6, terzo periodo, aggiungere le parole: «facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte».

4.437

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le DAT restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge».

4.438

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente:

«Le DAT restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla

scadenza, secondo le modalità previste da questa legge. Se non confermate alla scadenza, decadono».

4.439

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 6, sostituire le parole: «Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento» *con le seguenti:* «con le medesime forme esse devono essere rinnovabili, modificabili e revocabili con cadenza triennale».

4.440

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «modificabili e revocabili in ogni momento» *con le seguenti:* «e modificabili in ogni momento. Sono invece revocabili con ogni forma, che prevale sulle precedenti espressioni ai sensi del presente articolo».

4.441

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo da: «Nei casi» *fino a:* «due testimoni» *con il seguente:* «Nei casi di urgenza le DAT sono inefficaci di fronte alle decisioni prese dal medico o dalla equipe ospedaliera curante».

4.442

MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 6, ultimo periodo, dopo la parole: «videoregistrata», *inserire le seguenti:* «, se possibile,».

4.443

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia. Le DAT può essere rinnovate più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».

4.444

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia. Le DAT può essere rinnovate più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».

4.445

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia».

4.446

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».

4.447

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fatto divieto di ricostruire eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti irrisultati rilasciati o espressi dal paziente medesimo, indipendentemente dalle forma e dalla decorrenza temporale di tali manifestazioni di volontà».

4.448

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le DAT si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile ovvero che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità, accertato secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente disponibili».

4.449

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le DAT si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile, accertato secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente disponibili».

4.450

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente.

6-ter. Le DAT sono inserite nella cartella clinica e nel fascicolo sanità elettronico, di cui costituiscono parte integrante».

4.451

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere il comma 7.***4.452**

RIZZOTTI, GASPARRI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sopprimere il comma 7.***4.453**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro

di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

4.454

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute o un ente ad esso subordinato. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al periodo precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 6, sopprimere le parole: «dall'obbligo di registrazione» e sopprimere il comma 7.

4.455

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute o un ente ad esso subordinato. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al periodo precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle di-

chiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 6, sopprimere le parole: «dall'obbligo di registrazione» e sopprimere il comma 7.

4.456

Mario MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È istituito il registro delle disposizioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro.

All'onere derivante dal presente comma valutato in 500 mila euro per l'anno 2017 e 50mila a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.457

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È istituito il registro delle disposizioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Per garantire l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate e i relativi oneri il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

4.458

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema Sanitario Nazionale».

4.459

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO

Al comma 7, dopo la parola: «regioni», inserire le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al secondo periodo dell'articolo 8, dopo la parola: «regioni», inserire 19 seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

4.460

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 7, dopo le parole: «con proprio atto, regolamentare» aggiungere le parole: «in stretta coerenza con le indicazioni anche tecniche impartite in materia dal Ministero della salute».

4.462

ROMANO, BERGER, LANIECE

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili».

4.461

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 7, sopprimere le parole: «lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili».

4.463

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 7, sostituire le parole: «lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se dare copia o indicare dove esse siano reperibili», *con il seguente periodo:* «La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio sanitario nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime».

4.464

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: «file modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali».

4.465

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali».

4.466

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D’AMBROSIO LETTIERI

Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Le modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali».

4.467

Mario MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali».

4.468

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa qualsiasi responsabilità in capo al soggetto esercente una professione sanitaria qualora le DAT non risultino efficacemente reperibili e conoscibili in

tempi congrui con quelli richiesti dalla tecnica sanitaria ritenuta opportuna nel caso concreto».

4.469

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio sanitario nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime».

4.470

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sopprimere il comma 8.

4.471

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 8.

4.472

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 8, sostituire lo parola: «sessanta», con: «centoventi».

4.473

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 8, sostituire lo parola: «sessanta», con: «novanta».

4.474

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 8, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «dal perfezionamento dei procedimenti previsti al comma 7».

4.475

RIZZOTTI, MALAN

Sopprimere la parola: «, anche».

4.476

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando modalità chiare, dettagliate ed esaustive».

4.477

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione».

4.478

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le DAT non possono mai essere redatte in forma prestampata e devono essere sottoscritte solo dal paziente o da chi ne fa le veci».

4.479

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa».

4.480

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal

medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.481

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.482

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.483

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.484

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute dovrà provvedere alla costituzione di una banca dati nazionale, accessibile esclusivamente da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private anche non convenzionate, attraverso opportuno sistema informatico atto a garantire sia la tracciabilità dell'accesso sia la limitazione dell'accesso stesso, al quale dovranno afferire tempestivamente tutte le DAT ovvero le modifiche che alle stesse interverranno nel tempo. Ciò a cura e responsabilità degli uffici di stato civile dei comuni italiani e dei notai che ricevono la DAT».

4.485

ROMANO, BERGER, LANIECE

Sostituire la rubrica, con la seguente:

«(Dichiarazioni anticipate di trattamento, DAT)».

4.486

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Alla rubrica, sostituire la parola: «Disposizioni», con la seguente: «Dichiarazioni».

4.487

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

4.488

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

4.489

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

4.490

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel

caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

4.491

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Il medico può in ogni caso esercitare il diritto di obiezione di coscienza qualora vengano richieste prestazioni in contrasto con essa o con i propri convincimenti tecnico-scientifici».

4.492

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Il medico può in ogni caso esercitare il diritto di obiezione di coscienza qualora vengano richieste prestazioni in contrasto con essa o con i propri convincimenti tecnico-scientifici».

Art. 5.

5.1

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere l'articolo.

5.2

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

5.3

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

5.4

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

5.5

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere il comma 1.

5.6

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 1» fino a: «e il medico», con le seguenti: «soprattutto nei casi di patologie croniche a carattere evolutivo va sempre realizzata una pianificazione delle cure condivisa».

5.7

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 1» fino a: «e il medico», con le seguenti: «soprattutto nei casi di patologie croniche a carattere evolutivo deve essere raggiunto un accordo sull'implementazione delle migliori cure disponibili».

5.8

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere la seguente: «anche».

5.9

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, dopo le parole: «e invalidante» inserire le seguenti: «, di tutte le forme neoplastiche, escluse le malattie degenerative del sistema nervoso centrale con localizzazioni cerebrali anche di natura vascolare ischemica,».

5.10

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «tra il paziente e il medico» aggiungere le seguenti: «escluso ogni atto eutanastico».

5.11

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «tra il paziente e il medico» aggiungere le seguenti: «escluso ogni atto che possa comunque essere ricondotto a pratiche di eutanasia».

5.12

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «alla quale il medico fino alla fine del comma», con le seguenti: «in coerenza con la specifica finalità di valorizzare il rapporto medico-fiduciario fra paziente e operatore sanitario».

5.13

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «alla quale il medico» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al fine di rendere effettiva la collaborazione fra paziente e operatore sanitario con il solo obiettivo di assicurare, per quanto possibile, un trattamento della malattia che tuteli il paziente».

ormigoni

5.14

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a

considerare nell'ambito della propria autonomia professionale e deontologica».

5.15

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» *con le seguenti:* «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, nel corso del tempo, anche solo per alcuni profili, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».

5.16

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» *con le seguenti:* «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, nel corso del tempo, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».

5.17

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» *con le seguenti:* «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, con l'evoluzione degli eventi, anche solo per alcuni profili, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».

5.18

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» *con le seguenti:* «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, con l'evoluzione degli eventi, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».

5.19

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico, nel

rispetto dei principi di autonomia professionale e deontologica, tiene conto».

5.20

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi», con le seguenti: «della quale il medico tiene conto».

5.21

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «l'équipe sanitaria» con le seguenti: «coloro che si occupano del paziente».

5.22

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono tenuti ad» con la seguente: «possono».

5.23

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali».

5.24

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge».

5.25

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge o alla deontologia professionale».

5.26

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali».

5.27

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge o alle buone pratiche clinico-assistenziali».

5.28

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1, comma 7».

5.29

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6».

5.30

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «è tenuto ad» con la seguente: «può».

5.31

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: ««alla quale il medico è tenuto ad attenersi», con le seguenti: della quale il medico tiene conto».

5.32

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6».

5.33

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa».

5.34

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica».

5.35

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze sopravvenute rispetto alla relazione medica».

5.36

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «È fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa».

5.37

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, che deve comunque prioritariamente considerare nell'esplicazione della propria autonomia professionale».

5.38

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale».

5.39

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti infausti o gravemente lesivi per il paziente».

5.40

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti infausti per il paziente».

5.41

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti gravemente lesivi per il paziente».

5.42

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti infausti o gravemente lesivi senza il consenso informato del fiduciario».

5.43

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti gravemente lesivi senza il consenso informato del fiduciario».

5.44

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti infausti senza il consenso informato del fiduciario».

5.45

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora il paziente si trovi in una delle condizioni descritte all'articolo 3, si applicano le disposizioni ivi previste».

5.46

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione di cui al presente comma è obbligatoriamente indicato un fiduciario, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge».

5.47

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, di cui tiene conto in ogni caso in via prioritaria nell'esplicazione della propria autonomia professionale».

5.48

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: «La pianificazione delle cure non può in ogni caso prevedere o includere atti che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

5.49

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «È fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa».

5.50

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, di cui tiene conto in ogni caso in via prioritaria nell'esplicazione della propria autonomia professionale».

5.51

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il medico non può prendere in considerazioni orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. La pianificazione delle cure, è valutata dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

5.52

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di più pianificazioni delle cure con pareri espressi da altri medici o equipe ospedaliere espresse in forma scritta, decide il medico o l'equipe ospedaliera che da ultimo cura il paziente».

5.53

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente, o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. la pianificazione delle cure è valutata dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio deùln-

volabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

5.54

MALAN

Sopprimere il comma 2.

5.55

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

5.56

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere il comma 2.

5.57

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.58

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il paziente, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente o una persona di sua fiducia sono costantemente informati dal medico o dalla equipe ospedaliera che in quel momento lo ha in cura sull'evolversi della malattia o della patologia e delle cure consequenziali. Il paziente può rifiutare in qualsiasi momento la pianificazione delle cure in atto e rivolgersi ad altri medici o ad altri centri che ritiene opportuno interpellare».

5.59

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita.».

5.60

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita.».

5.61

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, ».

5.62

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 2, dopo le parole: «realisticamente attendersi in termini di qualità della vita», *inserire le seguenti:* «, alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili.».

5.63

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 2 le parole: «qualità della vita», *sono sostituite dalle seguenti:* «decorso clinico», *e dopo le parole:* «cure palliative», *sono inserite le seguenti parole:* «di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38».

5.64

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 2, le parole: «qualità della vita», *sono sostituite dalle seguenti:* «decorso clinico» *e dopo le parole:* «cure palliative», *sono inserite le seguenti:* «di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38».

5.65

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere il comma 3.

5.66VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO*Sopprimere il comma 3.*

5.67VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO*Sopprimere il comma 3.**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

5.68

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il paziente esprime il proprio consenso in forma scritta rispetto a quanto proposto dal medico o dalla *equipe* ospedaliera ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. Qualora il paziente abbia espresso più consensi si fa riferimento all'ultimo consenso sottoscritto. Ogni decisione è poi rimessa al parere del medico curante o della *equipe* ospedaliera».

5.69

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, dopo le parole: «del comma 2, e», aggiungere la seguente: «facoltativamente».

5.70

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e i propri intendimenti per il futuro».

5.70a

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e i propri intendimenti per il futuro».

5.71

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e i propri intendimenti per il futuro».

5.72

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, sopprimere la parola: «eventuale».

5.73

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di contrasto fra la pianificazione delle cure di cui al comma 1 e quanto dichiarato dal paziente ai sensi del presente comma, prevalgono i contenuti dello strumento pianificatorio previsto al comma 1».

5.74

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere il comma 4.

5.75

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 4.

5.76

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.77

RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione, eseguita da rappresentanti dell'A.S.L. di competenza e non dai familiari, o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica ospedaliera e nel fascicolo sanitario elettronico. Il consenso deve essere inequivocabilmente comprensibile. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico».

5.78

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

5.79

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, dopo le parole: «sono espressi in forma scritta», aggiungere le seguenti: «alla presenza del medico curante».

5.80

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «sono espressi in forma scritta», aggiungere le seguenti: «alla presenza del medico curante».

5.81

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo sopprimere la parola: «eventuale».

5.82

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico», con le seguenti: «nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

5.83

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone».

5.84

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone».

5.85

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone».

5.86

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

5.87

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 4, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

– *le parole: «può essere aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiornata»;*

– *le parole: «su richiesta del paziente o» sono soppresse.*

5.88

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

– *le parole: «può essere aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiornata»;*

– *le parole: «su richiesta del paziente o» sono soppresse.*

5.89

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere il comma 5.

5.90

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

5.91

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.92

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 5.

5.93

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sopprimere il comma 5.***5.94**

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

*Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «fatta eccezione per la sospensione delle pratiche di nutrizione e idratazione artificiali».***5.95**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere, infine, il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza.

3. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo».

5.96

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.».

5.97

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.».

5.98

Mario MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio

2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo».

Art. 6.

6.1

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

6.1a

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

6.2

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

6.3

Mario MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sopprimere l'articolo.

6.4

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere l'articolo.

6.4a

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sopprimere l'articolo.

6.5

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Norma transitoria*) – 1. L'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge determina la nullità dei documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, già depositati presso il comune di residenza o presso un notaio».

6.6

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

6.6a

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni transitorie*) – 1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

6.7

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

6.8

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

6.9

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

6.10

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

6.11

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli.»

6.11a

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni transitorie*). – 1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati

presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

6.12

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, non hanno alcun valore giuridico».

6.13

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso il comune di residenza o».

6.14

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o presso un notaio».

6.15

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano le disposizioni della medesima legge» con le seguenti: «non si applicano le disposizioni della medesima legge e non hanno alcun valore giuridico».

6.16

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo in quanto compatibili. In caso di incompatibilità i predetti documenti sono da considerarsi nulli».

6.17

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le DAT depositate hanno valore solo se in linea con i principi espressi dalla presente legge».

6.18

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

6.19

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

Art. 7.**7.1**

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.***7.2**

MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

*Sopprimere l'articolo 7.***7.3**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA, TARQUINIO, LIUZZI, DI MAGGIO

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.4

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazio-

nale per la conservazione delle DAT o per il coordinamento sul territorio di tale funzione».

7.5

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle DAT o per il coordinamento sul territorio di tale funzione».

Art. 8.

8.1

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analoga relazione presenta il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo dicastero».

8.2

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analoga relazione presenta il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo dicastero».

Tit.1

ROMANO, BERGER, LANIECE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, sostituire, il comma 5, con il seguente:

«5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti i trattamenti sanitari proposti e il medico ritenga invece che questi siano appropriati e necessari, la decisione può essere rimessa, previo parere espresso da Comitato etico indipendente,

al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria;

b) all'articolo 4, sostituire la rubrica, con la seguente:

''Art. 4. (Dichiarazioni anticipate di trattamento, DAT)''».

Tit.2

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Modificare il titolo, con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

Tit.3

ROMANO, BERGER, LANIECE

Sostituire titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Tit.4

GASPARRI, RIZZOTTI, Mario MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra nell'articolato, la parola: «disposizione» con: «dichiarazione» e la parola: «disponente» con: «dichiarante».

Tit.5

VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato, di dichiarazioni anticipate di trattamento e di pianificazione condivisa delle cure».

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra nell'articolato la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni» e lo parola: «disponente» con: «dichiarante».

Tit.6

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato, di dichiarazioni anticipate di trattamento e di pianificazione condivisa delle cure».

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra nell'articolo la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni» e la parola: «disponente» con «dichiarante».

Tit.7

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra nell'articolo la parola: «disposizione» con: «dichiarazione» e la parola: «disponente» con: «dichiarante».
